

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 822-C e 86, 161, 162, 165, 183, 237, 252, 259, 398, 497, 498, 508,
551, 557, 574, 595, 684, 691, 722, 730, 731, 749, 849 e 1523-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORE LIMONI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (n. 822-B)

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1971, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA (V. Stampato Senato n. 822)

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 novembre 1969 (V. Stampato Camera n. 2062)

e dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati FODERARO, RUFFINI, CAIAZZA, MARTINI Maria Eletta (49); PITZALIS (83); CAVALIERE (410); BRONZUTO, TEDESCHI, PASCARIELLO, SCIONTI, RAICICH, GRANATA, LEVI ARIAN Giorgina, GIANNANTONI, GIUDICEANDREA, LOPERFIDO, MATTALIA, NATOLI, NATTA (660); ROMANATO, LETTIERI, RAUSA, MORO Dino (733); REALE Giuseppe e MEUCCI (752); ALESSI (971); PISONI, BALLARDINI, MONTI, GIRAUDI, SPITELLA, MEUCCI (1068); RICCIO (1096); LAFORGIA, MERENDA, TAMBRONI ARMAROLI, BOVA, PAVONE, URSO (1276); BRONZUTO, SCIONTI, GIANNANTONI, GIUDICEANDREA, GRANATA, LEVI ARIAN Giorgina, LOPERFIDO, NATOLI, NATTA, PASCARIELLO, RAICICH, TEDESCHI (1293); GIORDANO, BODRATO, FRACANZANI, CURTI, BARDOTTI, SISTO, ROGNONI, MIOTTI CARLI Amalia, MENGOZZI, SCOTTI, MIROGLIO, ERMINERO,

RUSSO Ferdinando, **CAPRA**, **ALLOCCA**, **FIORET**, **CAIAZZA**, **PATRINI**, **CORA'**, **DI LISA**, **BOFFARDI** Ines, **BIANCHI** Gerardo, **PICA**, **SENESE**, **BELCI**, **MARCHETTI**, **AZIMONTI** (1380); **TANTALO**, **LENOCI**, **PUCCI**, **LOBIANCO**, **URSO**, **SGARLATA**, **MATTARELLI**, **PATRINI**, **ANDREONI** (1404); **AZIMONTI**, **ZAMBERLETTI**, **MARCHETTI**, **PISICCHIO**, **CALVI**, **GALLI** (1415); **PAVONE**, **LAFORGIA**, **TAMBRONI** ARMAROLI, **LOBIANCO**, **BOVA**, **BECCARIA**, **URSO**, **RUSSO** Ferdinando, **SQUICCIARINI**, **SENESE** (1431); **MORO** Dino, **ABBIATI**, **ACHILLI**, **BEMPORAD**, **CINGARI**, **NICOLAZZI**, **LENOCI** (1453); **BRONZUTO**, **SCIONTI**, **TEDESCHI**, **GIANNANTONI**, **GIUDICE-ANDREA**, **GRANATA**, **LEVI ARIAN** Giorgina, **LOPERFIDO**, **NATOLI**, **NATTA**, **PASCARIELLO**, **RAICICH** (1600); **D'ANTONIO** (1601); **RACCHETTI** e **ROGNONI** (1932); **ALESSI** (2172); **MENICACCI** (2351); **GIOMO** e **BONEA** (2386); **GIOMO**, **ALESI**, **BIONDI**, **BONEA**, **COTTONE**, **MAZZARINO**, **QUILLERI**, **SERRENTINO** (2716)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 giugno 1971*

Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (n. 86)

d'iniziativa dei senatori BALDINI e CALEFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1968

Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831,
a favore dei presidi di ruolo di scuola media (n. 161)

d'iniziativa del senatore SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1968

Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica (n. 162)

d'iniziativa del senatore SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1968

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre
(n. 165)

d'iniziativa del senatore SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1968

Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (n. 183)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1968

Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (n. 237)

d'iniziativa dei senatori DE ZAN e PAUSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1968

Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado
(n. 252)

d'iniziativa dei senatori BALDINI, BARTOLOMEI e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1968

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado
(n. 259)

d'iniziativa dei senatori DE ZAN E SPIGAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1968

Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di primo grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (n. 398)

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1969

Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (n. 497)

d'iniziativa dei senatori PAPA, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, PELLICANO', PIOVANO, RENDA, ROMANO, CUCCU e SOTGIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1969

Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (n. 498)

d'iniziativa del senatore DINARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1969

Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (n. 508)

d'iniziativa dei senatori LIMONI, SPIGAROLI, BALDINI e DALVIT

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1969

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (n. 551)

d'iniziativa del senatore BLOISE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (n. 557)

d'iniziativa del senatore DONATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1969

Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (n. 574)

d'iniziativa dei senatori FORMICA, MANCINI, ARNONE, IANNELLI, CELIDONIO, BALDINI, VENTURI Giovanni, BARTOLOMEI, GIRAUDO e BALLESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1969

Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (n. 595)

d'iniziativa dei senatori BALDINI, TIBERI, VENTURI Giovanni e FALCUCCI Franca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (n. 684)

d'iniziativa dei senatori SMURRA, COPPOLA, DE ZAN, DE VITO, RICCI, TANGA, BALDINI, FOLLIERI, BENAGLIA e DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1969

Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (n. 691)

d'iniziativa dei senatori SMURRA, LIMONI, BALDINI, COPPOLA, DE VITO, DE ZAN, SPIGAROLI e FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1969

Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (n. 722)

d'iniziativa dei senatori DEL NERO, BALDINI e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1969

Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (n. 730)

d'iniziativa dei senatori BLOISE, BARDI e CELIDONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1969

Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (n. 731)

d'iniziativa dei senatori BLOISE, BARDI e CELIDONIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1969

Estensione delle norme di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 456 e 2 aprile 1968, n. 468 (n. 749)

approvato, in un testo unificato, dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1969
(V. Stampati nn. 513 e 551)

d'iniziativa dei deputati BIGNARDI, GIOMO, BADINI CONFALONIERI, FERIOLI, CASSANDRO (n. 513); LETTIERI, ROMANATO, BERTE', ANSELMI Tina, DALL'AR-MELLINA (n. 551)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 giugno 1969

Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (n. 849)

d'iniziativa del senatore DINARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1969

Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari Istituti di istruzione media e superiore (n. 1523)

d'iniziativa dei senatori SEGRETO, BLOISE e CASTELLACCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1971

Comunicata alla Presidenza il 29 settembre 1971

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro della società nazionale, caratterizzata da un moto riformistico che viene via via smantellando istituti e forme che a questa società davano fisionomia, nonchè sostituendo, in taluni casi, filosofie nuove a concetti ispiratori tradizionali, si colloca il processo di trasformazione a cui soggiace ormai da quattro lustri la scuola italiana.

Si tratta di un fenomeno avvertito da molto tempo che si presenta come domanda di nuovi beni di cultura proveniente da strati sempre più vasti di popolazione: essa è stata raccolta dai ceti dirigenti in maniera sempre più pronta, anche se non sempre in modo originale o — per meglio dire — appropriato ai tempi.

Ci sono state — è vero — delle sordità dovute o a rifiuto di novità causato da insufficienza culturale o a paura di salti nel buio. Ci sono state remore prodotte, pur nella coscienza del nuovo che veniva avanti, da un eccessivo amore per la tradizione, che consiglia sempre di abbandonare le vie vecchie per quelle nuove. Ci sono stati, però, anche dei limiti oggettivi che la realtà economica del Paese impose alla volontà di rinnovamento del Parlamento e dei Governi che in questi quattro lustri si sono succeduti. « Piogge di miliardi » sulla scuola ci sono state a più riprese; ma non sono bastate a dare i mezzi nella quantità occorrente per assicurare a tutti gli italiani una istruzione di base, quale si esige in una autentica democrazia, una formazione professionale adeguata allo sviluppo scientifico e al conseguente progresso tecnico di una moderna società, una soddisfazione della domanda di cultura rapportata alle vocazioni dei singoli e alla funzione di un popolo di lunga e universalmente riconosciuta — oltrechè utilizzata! — civiltà, qual è il popolo italiano.

Quanti e quali erano i problemi da risolvere per dare alla nostra società una scuola secondo il dettato costituzionale?

Erano molti ed erano di fondo. Esigevano, per la loro risoluzione, sensibilità, ingegno, mezzi.

Soprattutto, poichè non si poteva fare tutto d'un colpo, postulavano una programma-

zione integrale, che, movendo da quella che oggi con abusata parola si dice « filosofia » della riforma, abbracciasse tutti i momenti e tutte le necessità che il tipo di riforma scelto domandava per la sua efficace realizzazione. Si trattava di innovare nell'ordine degli istituti scolastici, dei loro programmi, calendari ed orari; della psicologia e della pedagogia applicata, della metodologia e della didattica individualizzate; dei contenuti da rendere più umani e moderni e soprattutto più da vicino interessanti la vita dell'allunno. Si trattava di costruire sul serio nella scuola *la comunità dei docenti e dei discenti*, come realtà non avulsa, ma integrata nella società civile contemporanea. Si trattava di costruire non tanto centinaia di migliaia — se non addirittura milioni! — di posti-allunno standardizzati e tali da servire — come se si trattasse di stalli per quadrupedi — indifferentemente per un tipo o per un altro di scuola, quanto aule attrezzate appropriatamente per ciascun tipo di scuola in rapporto alle rispettive, diverse finalità e caratteristiche. Si trattava — operazione che deve stare alla base di tutta l'azione di rinnovamento — di riformare la formazione dei docenti ad ogni livello, sia medio che universitario, sia umanistico che tecnico, sia professionale che artistico. Si trattava infine di sostituire metodi di accertamento delle capacità didattiche e delle proprietà culturali dei docenti, che si erano — i metodi, intendo! — venuti... per « malo uso » via via logorando e deteriorando, nonchè di trovare nuovi metodi per l'assunzione in ruolo dei docenti, richiesti ormai non più in numero limitato come un tempo, ma in misura sempre più crescente a causa della vigorosa esplosione della scuola in tutti i suoi ordini e gradi.

Non era — come si vede — impresa da poco. Non la si impostò nè la si condusse come sarebbe stato necessario. Sarebbe stato possibile fare diversamente? Forse no! Non sempre i domini del potere coincidono con quelli del volere. Se osserviamo quello che nel campo scolastico è avvenuto nei Paesi diversi dal nostro, retti da regimi politici simili al nostro o anche ispirati a concezioni opposte a quelle che presiedono al nostro

concetto di Stato, di società, di democrazia, dobbiamo concludere che, forse, quale che sia la via che si batte, lo spazio al pentimento e all'accusa rimane sempre assai ampio... e comodo.

Certo è che nella misura in cui i problemi dianzi citati non furono risolti come si doveva, proliferarono le infauste « leggine » di infame memoria.

Anche il provvedimento al nostro esame è per un certo modo e verso — come qualche collega non mancò di mettere in evidenza — una « leggina », perchè, sebbene da un lato esso si collochi come un tentativo di superamento delle soluzioni contingenti offerte dalle « leggine », e proponga metodi e sistematiche nuovi anche se discussi... e discutibili, sembra da un altro lato — a giudizio di alcuni — non liberarsi dalla suggestione dei vecchi criteri e degli schemi tradizionali.

Il provvedimento non ha incontrato in Commissione — almeno nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati — favorevoli accoglienze. Pregiudizialmente contrari al provvedimento, i gruppi liberale e del Movimento sociale italiano tali rimasero anche dopo gli emendamenti apportati al testo in sede referente. Il Gruppo comunista durante tutto il corso del dibattito dette l'impressione di assumere la curiosa posizione di chi « disvuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta »: dopo aver partecipato assai attivamente, alla Camera dei deputati, alla elaborazione del testo, annunciò la propria astensione dalla votazione finale, ed in sede di Commissione, al Senato, è montato di guardia per assicurarsi che il provvedimento venisse approvato da una maggioranza — non importa quale — pur dichiarando di essere tutt'altro che entusiasta.

Fu aspra e radicale la critica del Gruppo socialista, che subordinò il suo voto favorevole all'accoglimento di alcuni emendamenti sostanzialmente modificativi del testo.

Solo il Gruppo democristiano, pur tra qualche perplessità e qualche severo giudizio circa aspetti particolari della legge, avanzando proposte di emendamenti — non tali però da snaturare la sostanza e le finalità del provvedimento elaborato dalla Camera dei

deputati — si dichiarò disponibile per una sollecita approvazione.

Non si sono pronunciati gli altri Gruppi.

1. - PRECEDENTI E CAUSE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B. — Il provvedimento si prefigge due scopi: 1) dettare nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie; 2) dettare norme (non nuove per la verità) per la immissione nei ruoli del personale docente e non docente.

Sono gli stessi fini che più o meno, in modi uguali o diversi da quelli proposti dal disegno di legge in esame, si erano impegnati a raggiungere con le loro proposte singoli o gruppi di colleghi dell'altro ramo del Parlamento. Si fa riferimento alle ventitrè proposte di legge presentate alla Camera tra il 1968 e il 1971, molte delle quali intese a correggere o ad integrare leggi precedenti, diventate notissime nel mondo della scuola, quali la legge 28 luglio 1961, n. 831; la legge 25 luglio 1966, n. 603; la legge 2 aprile 1968, n. 468; la legge 13 giugno 1969, n. 282; la legge 26 luglio 1970, n. 571.

Ad alcune di quelle ventitrè proposte non si può attribuire altra motivazione che quella di essere la risposta indulgente a sollecitazioni particolari, a spinte corporativistiche, a interessi settoriali che non tengono minimamente conto degli interessi veri e generali della scuola.

Le precitate ventitrè proposte presentate alla Camera dei deputati sono le seguenti: 1) d'iniziativa dei deputati Foderaro, Ruffini, Caiazza ed altri, n. 49; 2) Pitzalis, n. 83; 3) Cavaliere, n. 410; 4) Bronzuto, Tedeschi ed altri, n. 660; 5) Romanato, Lettieri ed altri, n. 733; 6) Reale Giuseppe e Meucci, n. 752; 7) Alessi, n. 971; 8) Pisoni, Ballardini ed altri, n. 1068; 9) Riccio, n. 1096; 10) Laforgia, Merenda ed altri, n. 1276; 11) Bronzuto, Scionti ed altri, n. 1293; 12) Giordano, Bodrato ed altri, n. 1380; 13) Tantalo, Lenoci ed altri, n. 1404; 14) Azimonti, Zamberletti ed altri, n. 1415; 15) Pavone, Laforgia ed altri, n. 1431; 16) Moro Dino, Abbiati ed altri, numero 1453; 17) Bronzuto, Scionti ed altri, n. 1600; 18) D'Antonio, n. 1601; 19) Racchetti e Rognoni, n. 1932; 20) Alessi, n. 2172; 21)

Menicacci, n. 2351; 22) Giomo e Bonea, numero 2386; 23) Giomo, Alesi ed altri, n. 2716.

Queste proposte furono riassunte e integrate dal coordinatore-relatore onorevole Dall'Armellina e hanno dato vita — attraverso la discussione avvenuta alla VIII Commissione della Camera dei deputati, prima in sede referente e poi in sede deliberante — al testo pervenuto al Senato.

Altro precedente del disegno di legge in esame è un disegno di legge già approvato dal Senato (stampato n. 822). Con tale disegno di legge si mirava a rimediare ai guasti di un'inconsulta azione, non si sa se promossa da irresponsabile disordinata iniziativa di diaspore sindacali o preordinata e diretta — ciò che in sede responsabile si nega — da un sindacato di insegnanti, i quali aspirano, sì, ad entrare nei ruoli, ma senza esami nè di abilitazione, nè di concorso. Tale pretesa giustificano — e le loro ragioni trovano sostegno in Parlamento! — con lo specioso pretesto che l'esame sia di abilitazione che di concorso è impostato su inammissibili criteri elitari e che i giudizi nel merito attingono ad una cultura fossilizzata e anacronistica e sono ricavati col metodo nozionistico. Mossi da codesti convincimenti — o mostrando di esserlo! — avevano con diverse azioni — da esaminarsi più propriamente in sede penale — impedito qua e là il regolare svolgimento degli esami di abilitazione indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Fra le cause prossime del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sono da annoverarsi: 1) l'improvvida abolizione degli esami di abilitazione all'insegnamento, operata, sotto l'urgere delle note agitazioni sindacali, dal Governo con il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge con legge 26 luglio 1970, n. 571; 2) una effettiva usura e l'inadeguatezza, nelle mutate dimensioni della scuola italiana, dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti a mezzo dei concorsi per titoli ed esami. Basti pensare, per farsene un'idea, alla vasta gamma di speciali insegnamenti — per i quali non esistono nemmeno corrispondenti classi di abilitazione — che offrono gli

istituti tecnici e gli istituti professionali. Nè va infine dimenticato che non sarebbe oggi impresa facile esaminare coscienziosamente e con criteri oggettivi ed uniformi, per non commettere delle vere ingiustizie, a fini di abilitazione e concorso, circa centoventimila docenti e successivamente, liquidati i... « residui passivi » della gestione precedente la data odierna, i quindici-ventimila docenti all'anno che rappresentano l'annuale fabbisogno di insegnanti per tutto il settore della scuola secondaria al fine di colmare i vuoti che si verranno, per ovvie cause, producendo in esso.

Favorì inoltre l'elaborazione del provvedimento l'opposizione largamente giustificata e praticata contro gli esami di concorso. In sede politica e nell'ambito sindacale, nonchè — di riflesso — sulla stampa d'informazione e d'opinione, da molto tempo si era — senza troppo sottilizzare — presa posizione contro il « nozionismo », contro il « dogmatismo », contro l'« autoritarismo » culturale e scolastico. In apparenza (solo in alcuni casi, che rappresentavano certamente la minoranza, la condanna del passato era senza possibilità di difesa!) la lotta era condotta in forza di un neo-criticismo che avrebbe dovuto e dovrebbe vivificare per apporti personali la comune cultura. In sostanza il rifiuto dell'esame di tipo tradizionale muoveva piuttosto dalla preoccupazione di non scoprire la personale limitatezza di doti intellettuali e la povertà culturale che spesso s'accompagna alla sfrontatezza delle richieste. Si era trovato comodo da parte di alcuni disimpegnare l'individuo e chiamare in sua sostituzione — anche nel campo della formazione e della responsabilizzazione scolastica — il « collettivo » cioè il gruppo, che nell'anonimato delle prove collettive facilita il successo individuale, anche se annienta la persona umana.

2. - I DISEGNI DI LEGGE ASSORBITI. — Nell'esaminare il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione non potè trascurare di prendere in considerazione anche altri numerosi disegni di legge — 24 per l'esattezza — presentati o trasmessi alla Presidenza del Senato fra il 1968 e il 1971 in materia di abilitazione all'insegna-

mento, di immissione nei ruoli e su altri temi minori che rientrano pure nel tessuto di questo disegno di legge. È logico che l'eventuale approvazione del predetto provvedimento porterà alla decadenza degli altri, o perchè da esso assorbiti o perchè con esso in contrasto.

A tale sorte soggiaceranno i disegni di legge seguenti, che citeremo in ordine di presentazione.

1) Baldini e Caleffi, n. 86 (« *Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere* »): propone che agli ingegneri insegnanti non di ruolo di materie tecniche e professionali venga data la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento « in base all'esito favorevole di un colloquio e di un'ispezione diretti ad accertare le capacità didattiche ».

2) Smurra, n. 161 (« *Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media* »): propone che i presidi di scuola media inclusi in una graduatoria delle scuole secondarie superiori per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831, abbiano titolo alla partecipazione ai concorsi a preside di prima categoria.

3) Smurra, n. 162 (« *Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica* »): propone che i professori immessi nei ruoli della scuola media ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, i quali abbiano anche diritto all'immissione in cattedre di ruolo delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, negli anni scolastici 1968-69 e seguenti possano ottenere la riconferma nelle cattedre da essi occupate negli anni 1967-68 e successivi.

4) Smurra, n. 165 (« *Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novem-*

bre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre »). Con questo disegno di legge viene proposto in primo luogo che « i titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, riportati nel prospetto annesso all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, i quali non figurano nella tabella B di detto decreto, conservino la loro validità, senza limitazione di tempo, ai fini dell'ammissione alle classi di esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, secondo la corrispondenza stabilita nel prospetto medesimo, purchè coloro che ne sono in possesso abbiano prestato almeno tre anni di servizio, compreso l'anno scolastico 1967-68, nella stessa disciplina nella scuola media, con qualifica non inferiore a "valente" »; ed inoltre che « l'ammissione alla Classe III della tabella B per l'abilitazione all'insegnamento di matematica e delle osservazioni ed elementi di scienze naturali » sia consentita senza limitazione di tempo, a coloro che siano in possesso delle lauree di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, purchè abbiano prestato servizio per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico 1967-68, nella stessa disciplina nella scuola media statale, con qualifica non inferiore a « valente ».

5) Murmura, n. 183 (« *Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado* »): propone che « gli insegnanti non abilitati e gli insegnanti elementari di ruolo laureati che abbiano prestato servizio per almeno un quadriennio nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, in possesso di laurea e diploma o di altro titolo specifico per l'insegnamento, con qualifica non inferiore a "buono" », possano chiedere « l'immissione nei ruoli della scuola secondaria di 1° e 2° grado »; e, inoltre, che gli insegnanti con servizio inferiore a quattro anni e con

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

qualifica non inferiore a « buono » vengano nominati a tempo indeterminato e immessi nei ruoli, dopo aver frequentato e superato un corso qualificante di natura metodologica ». Propone, ancora, che le facoltà di lettere e filosofia, lingue e letteratura straniera, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali e l'istituto superiore orientale di Napoli siano « autorizzati a conferire, nelle rispettive competenze, diplomi di laurea ai quali sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di 1° e 2° grado »: coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante, « dovranno frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola secondaria di 1° e 2° grado e a connesse esercitazioni di seminari a fini didattici ».

6) De Zan e Pauselli, n. 237 (« *Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, tecnica e professionale* »). Si tratta di una proposta che riguarda i capi officina e i sottocapi officina, a favore dei quali si chiede l'estensione delle disposizioni contenute nella legge 4 febbraio 1966, n. 32.

7) Baldini, Bartolomei, Limoni, n. 252 (« *Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado* »). I proponenti, rilevato che la prima applicazione della precitata legge ha sollevato alcuni dubbi di interpretazione circa il diritto dei maestri abilitati immessi in ruolo nella scuola media per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 603, ad essere assunti nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, propongono che tra « gli insegnanti laureati di ruolo nella scuola elementare statale, indicati all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468 » si intendano compresi « anche gli insegnanti elementari immessi nei ruoli della scuola media in applicazione della legge 25 luglio 1966, numero 603 ».

8) De Zan, Spigaroli, n. 259 (« *Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 mag-*

gio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado »). Propongono che: a) « alla carriera di concetto nei ruoli dei segretari delle scuole secondarie di ogni ordine e grado », si acceda « mediante concorso pubblico per titoli ed esami » al quale andranno ammessi « gli aspiranti in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei diplomi rilasciati da istituti professionali di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1965 »; e che: b) alla carriera esecutiva degli applicati di segreteria siano « ammessi gli aspiranti in possesso di uno dei diplomi rilasciati dagli istituti professionali di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1965 e dalle sopresse scuole tecniche ».

9) Murmura, n. 398 (« *Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di primo grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, numero 1440* »). La proposta si risolve nel senso che i « professori di ruolo di lingue straniere nella scuola media inferiore in possesso dell'abilitazione didattica conseguita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 », possano chiedere, « come previsto dalla legge 2 aprile 1968, numero 468, il passaggio nei ruoli della scuola secondaria superiore, purchè abbiano nella stessa prestato un minimo di quindici anni di servizio fuori ruolo con qualifica non inferiore a valente ».

10) Papa, Bonazzola Ruhl, Farneti e altri, n. 497 (« *Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado* »). I presentatori propongono che:

a) nelle scuole statali di ogni ordine e grado, divengano « di ruolo organico tutte le cattedre, tutti i corsi corrispondenti a cattedre e tutti i posti d'insegnamento con un numero di ore corrispondenti all'orario di cattedra, anche se articolati in più classi collaterali e in più scuole »;

b) siano aboliti sia gli esami di abilitazione all'insegnamento sia i concorsi per esa-

mi per l'immissione in ruolo del personale docente: le facoltà universitarie e gli istituti di istruzione superiore istituiranno corsi didattico-pedagogici, con valore abilitante;

c) gli insegnanti non di ruolo, laureati e diplomati, in servizio da almeno due anni o che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, siano immessi nei ruoli ordinari delle scuole secondarie di primo e secondo grado corrispondenti al servizio prestato, previa frequenza dei precitati corsi didattico-pedagogici per coloro che non siano in possesso del titolo di abilitazione;

d) gli insegnanti di ruolo ordinario nella scuola inferiore, in possesso del diploma di abilitazione o del titolo conclusivo di corso abilitante, possano chiedere l'immissione nei ruoli delle scuole medie superiori.

11) Dinario, n. 498 (« Nuova disciplina per il reclutamento e la immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado »): il proponente suggerisce di ripristinare l'ammissione al concorso a cattedre senza l'abilitazione, il cui esame, peraltro, dovrebbe continuare ad essere « annualmente bandito ai fini dell'esercizio professionale dell'insegnamento libero o presso scuole non statali ».

Il senatore Dinario propone altresì che:

a) i candidati ai concorsi a cattedre utilmente collocati nelle relative graduatorie generali di merito, e non assunti per mancanza di posti, si considerino abilitati all'esercizio dell'insegnamento, per le corrispondenti discipline ai fini sopra accennati;

b) in tutti i concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, il 20 per cento dei posti messi a concorso venga assegnato ai candidati che abbiano conseguito il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso stesso con il massimo di voti e la lode;

c) l'abilitazione riservata di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, sia trasformata in abilitazione didattica e

venga attuata secondo i contenuti e le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

12) Limoni, Spigaroli, Baldini e Dalvit, n. 508: (« Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria »). I proponenti suggeriscono che:

a) l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado venga rilasciata sulla base di corsi universitari di pedagogia e didattica, ai quali potranno essere ammessi coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'insegnamento; tali corsi dovrebbero concludersi con una prova di maturità pedagogica;

b) con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, vengano emanate nuove norme relative ai programmi, alle tabelle di valutazione dei titoli ed alle tecniche dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria (i concorsi dovrebbero essere rivolti all'accertamento della preparazione culturale in ordine ai programmi di insegnamento delle singole discipline o gruppi di discipline costituenti la cattedra);

c) coloro che abbiano riportato, nei concorsi a cattedre, una votazione di almeno 7/10 nelle prove di esame, qualora non risultino vincitori, vengano inclusi in apposite graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato, e nominati in ruolo in ragione del 50 per cento dei posti disponibili annualmente per i concorsi a cattedra.

I medesimi proponenti suggeriscono inoltre, con alcune norme transitorie, che:

1) coloro i quali abbiano conseguito il titolo di studio legalmente richiesto anteriormente alla prima applicazione della norma di cui alla surriferita lettera a), siano ammessi agli esami di concorso al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

2) il Ministro della pubblica istruzione sia tenuto, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, ad istituire speciali corsi abilitanti di durata biennale, da affidare a docenti universitari, presidi e professori di scuola secondaria, con speciali programmi definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Secondo tale proposta, infine, coloro che avessero frequentato il corso con esito positivo dovrebbero essere inclusi, insieme a coloro che siano in possesso di una normale idoneità o abilitazione per la scuola media, in una graduatoria nazionale da utilizzare, ai fini dell'immissione in ruolo, in ragione del 50 per cento dei posti che saranno annualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, numero 603.

13) Bloise, n. 551 (« *Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado* »).

La proposta si riassume nel seguente dettato:

« Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre i vincitori a cattedre nella scuola media indetti con decreto ministeriale 1° ottobre 1960, anche se espletati successivamente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ».

14) Donati, n. 557 (« *Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria* »).

Con questo disegno di legge lo scomparso indimenticabile e caro collega Guglielmo Donati, così appassionato e competente studioso dei problemi della scuola, proponeva:

1) che le università e gli istituti superiori fossero autorizzati ad istituire corsi di for-

mazione professionale per insegnanti di scuole secondarie in possesso di lauree specifiche per l'insegnamento di materie o gruppi di materie nelle scuole secondarie (detti corsi avrebbero dovuto avere la durata di un anno accademico e si sarebbero dovuti concludere con il diploma di abilitazione per gli allievi che avessero superato il colloquio conclusivo);

2) che l'assunzione nei ruoli delle scuole secondarie dovesse avvenire mediante concorso per titoli, svolto su base regionale, aperto a tutti gli insegnanti abilitati (la partecipazione al concorso sarebbe stata da ammettere per una sola regione) con graduatorie permanenti e da aggiornare, anche con l'inserimento di nuovi aspiranti, ogni due anni, tenendo conto dei titoli acquisiti nel biennio precedente dai singoli iscritti);

3) che il 20 per cento dei posti disponibili per ogni regione fosse riservato a concorsi nazionali da bandirsi ogni due anni, aperti agli aspiranti in possesso del prescritto titolo di studio;

4) che per la nomina degli aventi diritto fossero disponibili tutti i posti non coperti che danno diritto al trattamento di cattedra, di fatto esistenti o che potessero comunque crearsi anche con l'attuazione della scuola integrata, e che potesse altresì costituire cattedra ogni insegnamento con numero di ore non inferiore a dieci, con l'obbligo per l'insegnante di integrare l'orario, fino ad un massimo di 18 ore settimanali e senza alcun compenso nè rimborso spese, in altra scuola dello stesso comune o di comune vicinioro;

5) che sulla base delle graduatorie regionali venissero sostituite e regolarmente aggiornate ogni biennio, per ogni singolo provvedimento, graduatorie permanente per gli incarichi e le supplenze;

6) che gli incarichi conferiti fossero a tempo indeterminato.

Suggerisce infine, il senatore Donati nelle norme transitorie:

a) che le nomine di incaricati, o di supplenti annuali in possesso del prescritto ti-

tolo di studio, effettuate per l'anno scolastico 1968-69 siano a tempo indeterminato;

b) che per non meno di un triennio e fino al regolare funzionamento dei precitati corsi abilitanti, il Ministero della pubblica istruzione organizzi, in collaborazione con le università, corsi abilitanti riservati agli aspiranti in possesso del titolo di studio specifico o di titolo non specifico qualora abbiano prestato servizio come incaricati o supplenti annuali nell'anno scolastico 1968-69.

15) Formica, Mancini, Arnone e altri, numero 574 (« *Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale* »).

Insieme ad altri notevoli e non facilmente giustificabili benefici economici e di carriera a favore del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto esecutiva ed ausiliaria, con detto disegno di legge si propone che gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni anche non continuativi e siano in possesso almeno del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado, vengano collocati nel ruolo ordinario della carriera di concetto previo esito favorevole di un esame colloquio.

16) Baldini, Tiberi e altri, n. 595 (« *Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi* »).

Con questo disegno di legge si propone che il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, aventi diritto in conformità con le vigenti disposizioni di legge, si effettui con precedenza rispetto agli altri aspiranti, conferendo ai medesimi insegnanti privi di vista le cattedre disponibili nel comune o nella provincia di residenza di ciascuno di essi.

17) Smurra, Coppola, De Zan e altri, n. 684 (« *Norme per il reclutamento e la sistema-*

zione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria »).

Secondo tale disegno di legge:

a) presso le università degli studi e gli istituti di magistero dovrebbero essere istituiti, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, corsi di qualificazione didattico-pedagogica, aventi la durata di un anno, al termine dei quali a coloro che vi abbiano partecipato dovrebbe essere rilasciata l'abilitazione all'insegnamento;

b) coloro che siano in possesso dell'abilitazione conseguita al termine dei corsi di cui si è ora detto, avrebbero il titolo per chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola secondaria ed artistica;

c) il Ministero della pubblica istruzione dovrebbe procedere annualmente al reperimento di tutti i posti di insegnamento effettivamente funzionanti (ai fini della formazione del posto-cattedra è prevista l'utilizzazione delle ore dei corsi interni e delle classi collaterali di ciascun istituto, eventualmente integrabili con quelle disponibili nelle sezioni staccate e in altri istituti purchè situati in sedi facilmente raggiungibili);

d) gli insegnanti non abilitati, nonché gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano comunque prestato servizio per almeno tre anni (ridotto a uno per gli ex combattenti e assimilati) nelle scuole secondarie con qualifica non inferiore a « valente » potrebbero chiedere, per l'assunzione nei ruoli, l'inclusione nelle previste graduatorie previa frequenza di speciali corsi abilitanti della durata di sei mesi, compresi nel periodo ottobre-marzo;

e) alla fine dei corsi, l'abilitazione verrebbe conseguita previo colloquio conclusivo, inteso ad accertare le qualità didattiche del partecipante.

f) tali corsi, infine, dovrebbero essere soppressi ad avvenuta immissione nei ruoli dei docenti sprovvisi di lauree abilitanti.

18) Smurra, Limoni, Baldini ed altri, numero 691, (« *Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado* »).

Si tratta di una proposta tendente a modificare classi di concorso per insegnanti di materie uguali in istituti di diverso indirizzo.

19) Del Nero, Baldini, Limoni, n. 722 (« *Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica* »).

Si tratta di una sanatoria riguardante alcuni insegnanti di educazione fisica ammessi, senza il prescritto titolo di studio, ai corsi istituiti dagli ISEF ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727.

20) Bloise ed altri, n. 730 (« *Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado* »).

La proposta prevede l'estensione, ai direttori didattici e agli ispettori scolastici laureati di ruolo, della facoltà di chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

21) Bloise ed altri, n. 731 (« *Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603* »).

Si tratta di una proposta analoga ad altre precedentemente esaminate che mira ad estendere anche ai maestri laureati immessi in ruolo nella scuola media per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 603, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 468.

22) Bignardi, Giomo ed altri, n. 749 (« *Estensione delle norme di cui alle leggi 2 aprile 1968, n. 456, e 2 aprile 1968, n. 468* »).

Il disegno di legge viene dalla Camera dei deputati come testo unificato di due distinte proposte: a) Bignardi e altri: stampato n. 513; b) Lettieri e altri: stampato n. 551.

Secondo tale provvedimento:

1) le abilitazioni contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 456, andrebbero equiparate a tutti gli effetti a quelle conseguite do-

po l'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e considerate valide a tutti gli effetti quali abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado;

2) i benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, dovrebbero essere applicati anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di materie letterarie presso università e istituti di cultura stranieri, semprechè forniti della prescritta abilitazione e purchè con qualifica non inferiore a « valente ».

23) Dinaro, n. 849 (« *Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado* »).

Con l'articolo unico della proposta, viene suggerito il ripristino della abilitazione didattica per gli insegnanti con almeno quattro anni di lodevole servizio.

24) Segreto, Bloise e Castellaccio, n. 1523 (« *Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari Istituti di istruzione media e superiore* »).

La proposta suona come segue:

« Gli applicati di segreteria di ruolo in servizio nelle scuole medie e negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che siano in possesso di un titolo di laurea e che abbiano tre anni di servizio di ruolo, sono collocati nel ruolo ordinario della carriera di concetto previo esame-colloquio da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

3. - STRUTTURA DEL DISEGNO DI LEGGE n. 822-C. — La lunga disamina dei ventiquattro disegni di legge precedentemente citati ha un solo scopo: dimostrare che i temi che danno contenuto al disegno di legge di cui si propone l'approvazione son già stati oggetto di attenzione di singoli colleghi o di gruppi di essi; sia ciò avvenuto per moto spontaneo o per interessata sollecitazione di singoli docenti (o funzionari) o di categorie interessate.

Quanto al provvedimento accolto dalla Camera, si deve osservare, innanzitutto, che es-

so viene impropriamente definito « disegno di legge sui corsi abilitanti ». In verità i corsi per se stessi non danno — come da qualche parte si sarebbe voluto — l'abilitazione per effetto della pura e semplice frequenza: non sono, cioè, automaticamente abilitanti. Infatti per conseguire l'abilitazione è necessario superare una prova finale « rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonché la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso ed eventualmente nell'insegnamento ».

Il disegno di legge si presenta in realtà come un provvedimento alquanto complesso. I temi principali che in esso sono fatti oggetto di proposta di deliberazione sono indicati qui di seguito.

1) *Nuovo metodo per conseguire il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario.* Dal 1° ottobre 1971 al 30 settembre 1974 l'abilitazione si conseguirà mediante la frequenza a corsi di durata annuale tendenti « a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto dell'insegnamento e la conoscenza didattica delle stesse ».

Le norme relative alla definizione dei corsi; alla loro struttura, durata e qualità; ai piani di studio, ai corpi docenti, alle attività seminari e di tirocinio; alla composizione di un apposito comitato nazionale di esperti e delle commissioni regionali che dei corsi dovranno occuparsi con diversi compiti; al modo speciale proposto per il conseguimento dell'abilitazione da parte di docenti in attività di servizio, sono contenute negli articoli dal primo al sesto.

2) *Immissione in ruolo di docenti forniti di particolari requisiti.* Si propone (art. 7) che siano assunti nei ruoli della scuola secondaria, con determinate procedure che dovranno attuarsi a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento:

a) coloro che hanno prestato almeno due anni di insegnamento non di ruolo con qua-

lifica di « buono » e siano in possesso del titolo di abilitazione;

b) gli insegnanti di ruolo da almeno due anni che, in possesso della prescritta abilitazione, intendano cambiare ordine e grado di scuola o materia di insegnamento;

c) gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni, che siano in possesso della prescritta abilitazione;

d) gli insegnanti abilitati con gli speciali corsi di cui all'articolo 5;

e) gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici e professionali, gli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte e gli assistenti nei licei artistici in servizio nelle scuole statali con nomina a tempo indeterminato e due anni di servizio con qualifica di « buono ».

A favore di queste categorie è riservato il 70 per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti e disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico. A partire dal 1° ottobre 1975 la percentuale di riserva sarà ridotta al 50 per cento.

3) *Facoltà di adire ai concorsi per titoli ed esami, al duplice fine dell'immissione in ruolo e del conseguimento dell'abilitazione, prevista per gli insegnanti non abilitati forniti del prescritto titolo di studio (art. 7, penultimo comma).*

4) *Particolari criteri per il conseguimento dell'abilitazione sono poi stabiliti a favore:*

a) degli insegnanti degli istituti professionali incaricati a sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354;

b) degli insegnanti incaricati degli istituti d'arte;

c) degli insegnanti incaricati dei licei artistici.

Costoro sono ammessi al corso cosiddetto abilitante anche se non forniti di titolo di studio specifico. Al medesimo corso sono ammessi anche gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali forniti di titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, purchè abbiano prestato

cinque anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » (artt. 8, 9 e 10).

5) *Immissione nei ruoli della scuola secondaria dei vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e delle maestre istitutrici di ruolo, fornte di laurea, degli educandati femminili* (art. 11).

6) *Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150.* È questo, insieme con non pochi altri, uno di quei temi che contribuiscono a fare del presente disegno di legge una specie di « provvedimento-omnibus ». Esso tende a precisare che gli insegnanti non abilitati che compiano almeno quattro anni di servizio nelle scuole dei Convitti nazionali andranno trattenuti in servizio e dichiarati insegnanti di ruolo non solo se conseguiranno l'abilitazione entro un triennio dall'entrata in vigore della legge 9 marzo 1967, n. 150, ma anche se la conseguiranno in una delle sessioni di esame di abilitazione indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della precitata legge (art. 12).

7) *Norme integrative per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie dell'obbligo per alunni ciechi e immissione nei ruoli della scuola secondaria e artistica di insegnanti forniti di determinati requisiti.* Tali norme si riassumono nelle disposizioni seguenti (art. 13):

a) il diploma che si consegue nei corsi di specializzazione promossi dall'Istituto « Augusto Romagnoli » ha valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola media statale per alunni ciechi;

b) l'Istituto « Augusto Romagnoli » è autorizzato a promuovere un corso speciale riservato agli insegnanti sprovvisti di abilitazione in servizio nella scuola media per ciechi;

c) gli insegnanti abilitati con due anni di servizio nelle scuole secondarie per non vedenti con qualifica non inferiore a « buono » saranno immessi nei ruoli; parimenti saranno immessi nei ruoli delle scuole secondarie per ciechi i maestri laureati e abilitati

in servizio da almeno due anni nelle scuole elementari statali per ciechi.

8) *Norme relative all'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie per sordomuti.* L'Istituto professionale di Stato « A. Magarotto » è autorizzato a rilasciare, in seguito ai corsi di formazione per docenti nelle scuole per sordomuti, diplomi di specializzazione aventi valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti. Il predetto Istituto è autorizzato altresì a promuovere corsi speciali per abilitazione riservati agli insegnanti in servizio nelle scuole secondarie per sordomuti. L'immissione in ruolo degli abilitati avverrà in maniera analoga a quanto è stabilito per gli insegnanti abilitati non di ruolo delle scuole per ciechi (art. 14).

9) *Corsi di preparazione all'abilitazione per docenti di educazione fisica.* Per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, saranno istituiti corsi di preparazione all'abilitazione con gli stessi criteri con i quali verranno organizzati quelli per le altre materie di insegnamento (art. 15).

10) *Nuove disposizioni relative al conferimento degli incarichi al personale non docente fuori ruolo di segreteria, tecnico ed ausiliario e nuova disciplina per il collocamento nei ruoli ordinari di impiegati non di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria.* Il disegno di legge stabilisce, per tale personale (art. 16):

che il conferimento degli incarichi venga fatto, sulla base di graduatorie degli aspiranti forniti dei prescritti titoli e requisiti, dalla stessa commissione provinciale per gli incarichi e le supplenze integrata con tre rappresentanti del personale non docente;

che il collocamento nei ruoli ordinari della carriera esecutiva ed ausiliaria avvenga, su domanda, per coloro che abbiano maturato almeno tre anni (ridotto ad uno per gli ex combattenti ed assimilati) di lodevole servizio;

la promozione, previo esame-colloquio, alla carriera superiore del personale di ruolo della carriera esecutiva ed ausiliaria, che

per due anni abbia svolto mansioni proprie a detta carriera superiore a quella di appartenenza: ciò, in prima applicazione del provvedimento in esame (art. 17).

11) *Normativa particolare per il conseguimento dell'abilitazione e l'immissione nei ruoli nella provincia di Bolzano e nelle regioni aventi scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.* La particolare situazione della provincia di Bolzano e di qualche altra zona allogena e alloglotta compresa nel territorio dello Stato italiano ha suggerito di adattare, senza sostanzialmente snaturarle, le norme che siamo venuti illustrando, a singolari e speciali esigenze locali. In sostanza, comunque, sia i corsi di preparazione all'abilitazione, sia la immissione nei ruoli avverranno anche in queste regioni secondo i criteri praticati nel resto del territorio nazionale (articolo 18).

L'ultimo articolo del disegno di legge è relativo alla copertura della spesa derivante dalla attuazione del provvedimento, quantificata in 3.500 milioni.

4. - MODIFICHE CHE SI PROPONGONO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. — Come si è precisato sopra, gli emendamenti elaborati dalla 6^a Commissione permanente al testo trasmesso dalla Camera dei deputati non sono tali da alterare nella struttura e nei fini il provvedimento. Tuttavia alcune proposte appaiono sostanziali e meritano di essere rilevate.

1) È stato stabilito con maggiore precisione il periodo di validità delle nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione. Infatti anziché disporre, come fa il testo della Camera, che esse debbano avere vigore « in attesa della entrata in vigore di nuove tecniche di formazione del personale docente... a partire dall'anno scolastico 1971-72... », il testo emendato stabilisce che le stesse abbiano applicazione « a partire dal 1° ottobre 1971 e fino al 30 settembre 1974... ».

2) Si è voluto già nel primo comma del primo articolo esplicitare che il titolo di abilitazione si consegua grazie « all'esito positivo di una valutazione finale ».

3) La Commissione è stata del parere che i corsi dovranno non solo promuovere « l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento... », ma tendere anche « a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto d'insegnamento ». Inoltre, obbedendo alla stessa logica, la Commissione ha proposto — a completamento del testo della Camera — che la prova finale sia « rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione ».

4) Si stabilisce che a partire dall'anno scolastico 1974-75 i nuovi incarichi a tempo indeterminato debbano essere conferiti soltanto a docenti abilitati.

5) Per la organizzazione dei corsi, per la determinazione dei principi e criteri generali a cui essi dovranno ispirarsi e delle modalità di svolgimento delle prove finali, si è maggiormente responsabilizzato il Ministro. Infatti, mentre il testo della Camera dice: « Il Comitato stabilisce i principi e i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale », il testo emendato suona: « Il Ministro della pubblica istruzione, sentito un comitato di quindici esperti » (nel testo della Camera il Comitato risulta composto di venti membri) « determina... i piani di studio; fissa i principi e i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi », eccetera.

6) La commissione regionale incaricata della formulazione del piano regionale dei corsi, dell'approvazione delle modalità di attuazione dei piani di studio e della nomina del personale docente è ridotta a quindici membri, mentre il numero dei componenti previsto dal testo della Camera è superiore a venticinque. La presidenza della commissione regionale è affidata al provveditore sovrintendente all'Ufficio scolastico regionale o interregionale.

7) Nell'articolo 5, poi, sono state raggruppate tutte le categorie di docenti in servizio che possono usufruire dei corsi speciali di preparazione per l'abilitazione: nel testo tra-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

smesso esse risultano invece disseminate in diversi articoli. Si tratta di insegnanti di ruolo, di insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, di maestri laureati non di ruolo con incarico triennale, di insegnanti tecnico-pratici.

8) La Commissione propone la soppressione del corso propedeutico di quattro mesi previsto nel testo della Camera per i docenti non forniti di titolo specifico: in compenso stabilisce che il corso cosiddetto abilitante, previsto della « durata non inferiore a quattro mesi », sia per tutti indistintamente « un corso speciale con orario continuativo nel mese di settembre e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico ».

9) Mentre nel disegno di legge approvato alla Camera dei deputati è prescritto che la prova finale debba svolgersi « tenuto conto (soltanto) del disposto del terzo comma dell'articolo uno », il testo emendato prevede che le modalità di svolgimento della prova finale siano stabilite « tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3 »: il che, in parole scoperte, comporterà per gli aspiranti all'abilitazione la necessità di dar prova di conoscere la materia che si accingono ad insegnare.

Chè la questione — a ben porla — si riduce tutta a questo dilemma: per essere buoni docenti occorre sapere *ciò* che si deve insegnare o è più importante sapere *come* insegnare e *chi è colui* al quale si insegna? In altri termini, presupposta la conoscenza del discente da parte del docente, ciò che conta di più sono i contenuti culturali o i modi di comunicare?

Dottrine pedagogiche di diversa matrice ideologica e talune didattiche moderne sembrano — almeno fino a qualche anno fa — convergere verso conclusioni anticontenutistiche, sopravvalutando la metodologia didattica fondata sulla psicologia e sull'arte — o sugli artifici? — del dialogo. E ciò contribuì non poco a portare a quel tipo di esame colloquio fatto di niente, quando fondato sulla speciosità della parola recitata, ma che,

favorendo nella scuola la spregiudicatezza degli avventurieri, ha assicurato spesso un contributo di ineguagliabile portata all'incultura contemporanea.

Poichè non è questo l'orientamento al quale la Commissione ritiene ci si debba ispirare essa propone dunque l'integrazione che si è detto.

10) È stata soppressa la disposizione del testo della Camera che prevedeva l'esonero dal servizio di cinque unità per provincia del personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica incaricato dell'organizzazione dei corsi. È sembrato che l'impresa, a cui questo personale sarebbe stato chiamato, non fosse di tale mole da richiedere una piena disponibilità di tempo; si è inteso in tal modo evitare un'occasione di privilegi e di abusi.

11) Nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati è detto che tutte le cattedre e tutti i posti-orario da conferire agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte, e agli assistenti nei licei artistici, vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, dovranno essere riservati per l'immissione in ruolo di appartenenti alle surrichiamate categorie che siano in servizio nei corrispondenti istituti: la Commissione ha ridotto questa riserva ad una parte soltanto dei posti disponibili.

12) È stata ripristinata la possibilità di conseguire l'abilitazione in sede di concorso per la cattedra. Un emendamento infatti ha introdotto la possibilità « anche per gli insegnanti non abilitati » di partecipare ai concorsi per titoli ed esame « al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra ».

Pare che gli entusiasmi per « i corsi abilitanti » stiano per placarsi e una più serena e pacata riflessione riabiliti il vecchio metodo che non creava tanti imbarazzi di ordine organizzativo e finanziario e impegnava molto più responsabilmente gli interessati.

13) È detto nel testo della Camera che, nella prima applicazione del presente prov-

vedimento, ai fini dell'immissione nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici, degli insegnanti d'arte applicata e degli assistenti dei licei artistici non forniti del titolo di studio valido si possa prescindere dalla dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. La Commissione, al contrario, si è espressa nel senso che il personale di cui sopra, non fornito di titolo valido di studio, possa essere immesso nei ruoli, « purchè sia almeno in possesso, laddove richiesta, della dichiarazione di equipollenza, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1277 ».

14) La Commissione infine propone di consentire che i diplomi conseguiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, anche da parte di coloro che siano stati ammessi ai corsi senza il prescritto titolo di scuola secondaria superiore, siano, a titolo di sanatoria, considerati validi ai fini di quanto disposto dal provvedimento in esame. È una sanatoria che occorre operare per ovviare agli inconvenienti di un'errata applicazione di una legge male congegnata.

15) Il testo della Camera prevede infine che gli impiegati non di ruolo delle « carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica », in possesso del titolo di studio e dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di lodevole servizio, vengano assunti senza esami di concorso sulla base di graduatorie compilate nei modi previsti dalla legge 13 giugno 1969, n. 282.

La Commissione ha limitato il beneficio solo agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

CONCLUSIONE. — Onorevoli senatori, di fronte al disegno di legge sul quale ho l'onore di riferire si resterà, forse, perplessi. Ci può assalire il dubbio che quella che è stata qui individuata non sia la via migliore per accertare le doti intellettuali, la vocazione all'insegnamento e la preparazione

culturale dei nuovi docenti della scuola italiana. Eppure, *sic stantibus rebus*, data cioè la oggettiva e la — *hic et nunc* — non modificabile situazione scolastica del nostro Paese, è difficile — oserei dire impossibile! — escogitare « tecniche » di formazione e reclutamento del personale docente migliori di quella configurata nel presente disegno di legge.

Certo, anche nella 6^a Commissione, che ha elaborato il testo che viene proposto all'Assemblea, si sono sviluppate — anche nell'ambito della maggioranza! — polemiche, si sono affacciati dubbi, sono emerse perplessità, si sono pronunciate chiare riserve. È stato questo un ulteriore segno ed una ancor più certa misura della sensibilità del Senato nei confronti dei problemi della scuola.

C'è — ed è predominante — un timore al fondo di questo travaglio: deriva dalla preoccupazione che il provvedimento, per una falsa interpretazione delle finalità che l'hanno ispirato e per effetto di un'applicazione intenzionalmente o inavvertitamente distorta, si traduca in una nuova spallata al già sconnesso edificio della scuola italiana che — come forse non a torto pare a molti — ogni giorno più « dimagra e di buoni e di ben ». Fa che non pochi siano assai cauti di fronte alle novità di sostanza e di metodo, il timore del progressivo impoverimento culturale della scuola, la quale pare che diventi sempre più disimpegnata accademia di facili successi, anzichè — come sempre fu e dovrà essere — arengo di studi « leggiadri », sì, ma non disgiunti da « sudate carte »: studi che preparano a quel compito tanto nobile e impegnativo che è la vita di ciascuno, quale che sia il posto in cui si è chiamati a prestare... servizio.

È con questo stato d'animo, ma sicuro di giovare alla scuola, nella presente situazione, che il relatore invita gli onorevoli senatori ad approvare il disegno di legge nel testo emendato.

LIMONI, relatore

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARERI
DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante* » (822-B).

30 giugno 1971

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, numero 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica* » (162).

30 ottobre 1968

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, rileva che da esso deriverebbe un onere per il bilancio dello Stato, onere che non è precisato nel suo ammontare e per il quale non è prevista alcuna indicazione di copertura. Conseguentemente, la Commissione non può, allo stato degli atti, che esprimere avviso contrario al suo ulteriore corso.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di primo e secondo grado* » (183).

30 ottobre 1968

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, rileva che da esso

deriverebbe un onere per il bilancio dello Stato, onere che non è precisato nel suo ammontare e per il quale non è prevista alcuna indicazione di copertura. Conseguentemente, la Commissione non può, allo stato degli atti, che esprimere avviso contrario al suo ulteriore corso.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale* » (237).

29 ottobre 1968

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, rileva che esso tende a modificare situazioni già acquisite nel personale statale, con inevitabili ripercussioni su altre categorie di dipendenti statali, che renderebbero necessari ulteriori interventi legislativi con finalità di perequazione.

Inoltre, l'indicazione della copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di lire, appare inidonea a soddisfare il precetto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione. In conseguenza, la Commissione non può che esprimere, allo stato degli atti, avviso contrario all'ulteriore corso del provvedimento.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado* » (252).

18 febbraio 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, pur riconoscendo la fondatezza del problema in esso affrontato non può, allo stato degli atti, che opporsi all'ulteriore corso del provvedimento. Esso infatti determinerebbe un onere per lo Stato che non è precisato nel suo ammontare e a fronte del quale non è prevista alcuna indicazione di copertura.

F.to MARTINELLI

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE: « *Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440* » (398)

11 marzo 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di opporsi al suo ulteriore corso in quanto il provvedimento comporta degli oneri che non vengono indicati ed a fronte dei quali non viene indicata alcuna copertura.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado* » (497).

6 maggio 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, rileva che da esso deriva un onere per lo Stato, onere non precisato nel suo ammontare e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura. In conseguenza di ciò, la Commissione a maggioranza, non può, allo stato degli atti, che opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado* » (498).

6 maggio 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, rileva che da esso deriva un onere per lo Stato, onere non precisato nel suo ammontare e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura. In

conseguenza di ciò, la Commissione, a maggioranza, non può, allo stato degli atti, che opporsi all'ulteriore corso del provvedimento.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado* » (551).

9 giugno 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, che opporsi al suo ulteriore corso, pur apprezzandone le finalità perequative. Da esso infatti deriverebbe un onere per lo Stato, che non è quantificato e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria* » (557).

20 maggio 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, che opporsi all'ulteriore corso del provvedimento in quanto da esso derivano oneri che non vengono determinati nel loro ammontare ed a fronte dei quali non è prevista adeguata copertura.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo*

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (574).

17 giugno 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, pur riconoscendo effettive le esigenze perequative indicate dal provvedimento, comunica di non potere esprimere parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, in quanto esso comporta oneri non quantificati, in parte anche retrodatati, per i quali non è prevista copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria* » (684).

14 ottobre 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, che opporsi al suo ulteriore corso in quanto da esso deriverebbe un onere per lo Stato, onere che non è determinato nel suo ammontare ed a fronte del quale non è prevista alcuna copertura.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado* » (730).

21 ottobre 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, che opporsi al suo ulteriore corso in quanto da

esso deriverebbe un onere per lo Stato non precisato nel suo ammontare e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603* » (731).

21 ottobre 1969

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non potere, allo stato degli atti, che opporsi al suo ulteriore corso in quanto da esso deriverebbe un onere per lo Stato non precisato nel suo ammontare e a fronte del quale non è prevista alcuna copertura.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE: « *Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari Istituti di istruzione media e superiore* » (1523).

18 maggio 1971

La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso, in quanto dal provvedimento non sembra derivare un onere: all'articolo 2 si prevede che l'immissione nei ruoli della carriera di concetto dei beneficiari del provvedimento avvenga nei limiti dei posti di organici disponibili.

In ogni caso, la Commissione di merito dovrebbe precisare i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ai quali imputare la spesa.

F.to MARTINELLI

DISEGNO DI LEGGE n. 822-B

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore di norme che stabiliscano nuove tecniche di formazione per il personale docente, il titolo di abilitazione all'insegnamento si consegue, a partire dall'anno scolastico 1971-72, mediante la frequenza di corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico, organizzati dal Ministero della pubblica istruzione, di regola su basi regionali.

Ciascun corso si articola in sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno definite nel decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui al settimo comma del presente articolo.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio, tendono a fornire la conoscenza fondamentale dei problemi della educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento della problematica connessa con le discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse, e dovranno prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione, composta dai docenti del corso, dal coordinatore di cui al successivo articolo 2 e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e consistente nella discussione di una relazione scritta sugli studi compiuti e le esercitazioni svolte durante il corso medesimo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante

Art. 1.

A partire dal 1° ottobre 1971 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corsi di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione.

Identico.

I corsi, a carattere teorico-pratico, e i relativi piani di studio tendono, nella visione democratica della società e della scuola, a favorire la conoscenza fondamentale dei problemi dell'educazione, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, a promuovere l'approfondimento delle discipline che saranno oggetto di insegnamento e la conoscenza della didattica delle stesse; dovranno altresì prevedere la partecipazione attiva alle esercitazioni di tirocinio, a seminari e a gruppi di studio.

Al termine del corso ciascun candidato sostiene, innanzi ad una commissione composta dai docenti del corso e dal coordinatore di cui al successivo articolo 2, e presieduta da un membro esterno di nomina ministeriale, una prova rivolta ad accertare la preparazione culturale specifica in rapporto alla classe e sottoclasse di abilitazione, nonché le capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso e, eventualmente, nell'insegnamento. Detta prova

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 60 centesimi.

L'iscrizione e la frequenza del corso sono gratuite. Nulla è innovato per quanto riguarda la corresponsione delle tasse di esame e di rilascio dei diplomi.

Entro il 31 agosto 1971, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorsi che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso e alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate.

Identico.

Identico.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorsi che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica.

Identico.

A partire dall'anno scolastico 1974-1975, i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla legge 13 giugno 1969, n. 282, possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico o a coloro che sono in possesso di titolo valido per l'ammissione ai corsi di abilitazione ai sensi del settimo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per le lezioni teoriche, per la direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di studio, ci si avvale di docenti universitari, di personale direttivo e insegnante di istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica e di esperti delle materie comprese nei piani stessi.

Il corpo docente dei singoli corsi, nella prima riunione, designa, nel proprio seno, un coordinatore responsabile e formula, sentito il parere di una rappresentanza dei partecipanti, le proposte relative al piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto disposto al terzo comma del precedente articolo 1 e degli eventuali obblighi di servizio dei partecipanti.

Art. 3.

Per l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al precedente articolo 1, è costituito presso il Ministero della pubblica istruzione un Comitato presieduto dal Ministro, o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato e composto:

di un direttore generale designato dal Ministro secondo il settore di competenza;

di tre docenti universitari designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e che non siano membri della sezione medesima;

di otto tra presidi e professori di scuole secondarie statali designati dalla seconda sezione del Consiglio superiore, tra estranei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico.

Art. 2.

Identico.

Il corpo docente dei singoli corsi nella prima riunione designa nel proprio seno un coordinatore responsabile e formula le proposte relative all'attuazione del piano di studio e di attività, tenuto conto di quanto è disposto dal precedente articolo 1 e dal primo comma del successivo articolo 3. I partecipanti ai corsi possono collaborare all'organizzazione dei corsi stessi proponendo forme seminariali per lo svolgimento delle lezioni e per lo scambio delle reciproche esperienze.

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che possono essere nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuale; stabilisce le modalità di svolgimento delle prove finali.

Il comitato di cui al precedente comma è composto di:

cinque membri designati dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, non appartenenti alla sezione;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

alla sezione medesima, in maniera da garantire la maggiore rappresentatività possibile dei diversi ordini e gradi di scuola nonchè dei diversi gruppi di discipline per le quali si organizzano i corsi;

di tre docenti degli istituti di istruzione artistica designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, tra estranei alle sezioni medesime, in modo da garantire la prevalente rappresentatività dei diversi gruppi di discipline artistiche;

di cinque rappresentanti dei sindacati della scuola, scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

Il Comitato stabilisce i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi e ne approva il piano istitutivo annuale.

Art. 4.

È costituita, in ogni sede di capoluogo di regione, una Commissione regionale presieduta da un provveditore agli studi della regione nominato dal Ministro della pubblica istruzione e composta dai provveditori agli studi delle province della regione o da loro rappresentanti; da tre ispettori centrali e da tre docenti universitari nominati dal Ministro della pubblica istruzione; da dieci tra presidi e professori di scuole di istruzione secondaria della regione e da due capi di istituto o docenti di istituti di istruzione artistica della regione nominati dal Ministro su designazione del Comitato centrale di cui all'articolo 3; dall'assessore regionale all'istruzione; da cinque rappresentanti dei sindacati degli insegnanti scelti dal Ministro fra i sindacati più rappresentativi sulla base di una terna di docenti fornita dalle stesse organizzazioni sindacali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cinque membri designati, dalla seconda sezione del Consiglio stesso, tra estranei a detta sezione, in maniera da garantire la maggiore possibile rappresentatività dei diversi ordini e gradi di scuole;

due membri designati dalle competenti sezioni del Consiglio superiore delle antichità e belle arti tra estranei alle sezioni stesse;

tre membri, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su designazione sindacale.

Soppresso.

(V. *il primo comma del presente articolo*)

Art. 4.

In ogni sede di capoluogo di regione è costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e composta:

di due ispettori centrali nominati dal Ministro della pubblica istruzione;

di due docenti universitari nominati dal sovrintendente su designazione delle Università della regione o, in difetto, dell'Università più vicina;

di cinque fra presidi e professori di ruolo di scuole e istituti di istruzione secondaria della regione, e di un capo di istituto o docente di ruolo di istituto di istruzione artistica della regione, nominati dal sovrintendente;

dell'assessore regionale all'istruzione;

di tre membri, scelti dal sovrintendente su designazione sindacale.

La commissione viene integrata, per ogni provincia, con il provveditore agli studi competente.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

La Commissione regionale, sulla base dei criteri generali fissati dal Comitato centrale:

a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento;

b) nomina il personale docente;

c) approva i piani di studio e di attività formulati dal corpo docente di ciascun corso.

I compiti di segreteria della Commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione.

Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della Commissione di cui al primo comma, sono costituite Commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi.

Art. 5.

Gli insegnanti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso di durata non inferiore a 4 mesi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Essa, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal corpo docente di ciascun corso. In caso di mancata approvazione, decorsi quindici giorni tali proposte si intendono approvate.

Identico.

Identico.

Art. 5.

Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-1974, nonché, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni e integrazioni, i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale e gli insegnanti tecnici pratici, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, un corso speciale con orario continuativo nel mese di settembre e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio e le modalità di svolgimento della prova finale sono stabiliti tenuto conto del disposto del terzo comma dell'articolo 1, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

Gli insegnanti non di ruolo non abilitati con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1971-72, se in possesso di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, numero 972, e del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni ed integrazioni, ma non compreso tra quelli che saranno stabiliti con il decreto ministeriale di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono ammessi a frequentare un corso di approfondimento culturale specifico sulla materia o sulle materie insegnate. Tale corso di durata non inferiore a 4 mesi si conclude con un giudizio di ammissibilità al corso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di cui al primo comma del presente articolo.

I criteri per l'organizzazione di tali corsi, i relativi piani di studio e le modalità di svolgimento dell'accertamento finale sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalità di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3.

Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresì, sulla base dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione.

Soppresso.

Soppresso.

Il corso istituito con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, è considerato valido ai sensi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

Il personale direttivo e insegnante della scuola secondaria e artistica incaricato dell'organizzazione dei corsi, nel limite di cinque unità per ogni provincia, è dispensato dagli obblighi di servizio. A detto personale è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di attività svolta, un compenso pari ad un sessantesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche, della direzione dei gruppi di studio e dei seminari, e della guida del tirocinio, è corrisposto, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Il personale di cui al primo comma che sia incaricato anche delle attività di cui al secondo comma ha diritto, per ogni giornata di effettiva attività svolta, al solo compenso previsto nello stesso secondo comma.

Art. 7.

Coloro che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo, negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professio-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalità della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalità delle prove di esame.

Art. 6.

Soppresso.

Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge, nonché della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397.

Soppresso.

Art. 7.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, arti-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nale, per almeno 2 anni con qualifica non inferiore a « buono », sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo, dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Saranno compilate distinte graduatorie per ciascuna delle classi di concorso quali risulteranno per effetto del decreto ministeriale di cui al precedente articolo 1.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni che siano in possesso di laurea e di abilitazione nonchè gli insegnanti delle scuole secondarie di ruolo da almeno due anni, che siano in possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

A partire dall'anno scolastico 1972-73, il 70 per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate nell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

(V. art. 10, comma primo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stica e professionale, per almeno due anni, nello stesso insegnamento, con qualifica non inferiore a « buono », sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Identico.

Identico.

Identico.

A partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il settanta per cento del numero totale delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 571, è riservato per l'immissione in ruolo di coloro che risulteranno inclusi nelle graduatorie formate ai sensi dei commi precedenti.

Il cinquanta per cento delle cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, è riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri requisiti, che siano in ser-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Ogni anno, successivamente al 30 settembre, in ciascuna graduatoria vengono aggiunti, dopo l'ultimo iscritto e con gli stessi criteri di valutazione dei titoli posseduti, i nuovi aspiranti in possesso dei titoli previsti dal primo e dal terzo comma.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

(V. art. 10, comma secondo)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

vizio rispettivamente nelle suddette scuole alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni anno, successivamente al 30 settembre, saranno compilate con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi, distinte graduatorie nelle quali saranno iscritti coloro che avranno conseguito il titolo di abilitazione nell'anno immediatamente precedente.

Coloro che conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 5 saranno iscritti nelle graduatorie che verranno compilate nell'anno immediatamente successivo all'ultimo in cui i corsi stessi sono attuati.

Le graduatorie compilate in ciascun anno non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate nell'anno immediatamente precedente.

Con gli stessi criteri, con le stesse modalità e agli stessi fini di cui ai precedenti commi saranno compilate graduatorie nazionali permanenti per gli insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici e professionali, compresi quelli dipendenti dallo Stato in servizio presso gli istituti tecnici commerciali e per geometri, per gli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e per gli assistenti nei licei artistici, in servizio con nomina a tempo indeterminato, che abbiano compiuto o compiano nelle scuole statali due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione ai normali concorsi.

Il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quinto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Alla copertura delle cattedre e dei posti per la restante aliquota del 30 per cento si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti.

Art. 8.

Le norme di cui al precedente articolo 5 si applicano anche agli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché agli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

vigore della presente legge, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente articolo.

Identico.

Alla copertura delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento, non riservata, a norma del quinto comma del presente articolo, alle immissioni in ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami.

Identico.

Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

Identico.

Art. 8.

Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354, nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Gli insegnanti di cui al precedente comma, che siano in possesso di titolo di studio non compreso tra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, saranno ammessi a frequentare preliminarmente il corso previsto dal terzo comma dell'articolo 5.

Allo stesso corso saranno ammessi anche coloro che, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore, abbiano prestato, con nomina del consiglio di amministrazione, il corrispondente insegnamento rispettivamente negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, per almeno 5 anni con qualifica non inferiore a « buono ».

Art. 9.

Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione av-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonchè gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, semprechè alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a « buono », in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354, e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 9.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

viene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge.

Gli insegnanti di cui al precedente comma, in servizio quali incaricati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, il corso di cui al primo comma del precedente articolo 5.

Art. 10.

Per gli anni scolastici dal 1972-73 al 1974-1975, le cattedre e i posti orario negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quinto comma del precedente articolo 7, sono riservati agli insegnanti che, fermi restando gli altri requisiti previsti, prestano servizio quali incaricati nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli stessi anni scolastici e alle medesime condizioni, i posti da conferire ai sensi del settimo comma del precedente articolo 7 sono riservati agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui al settimo comma del precedente articolo 7, nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per almeno 5 anni, con qualifica non inferiore a « buono », nell'insegnamento pratico anche in difetto, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e all'articolo 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 10.

Soppresso.

(V. art. 7, comma sesto)

Soppresso.

(V. art. 7, comma undicesimo).

Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui al decimo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a « buono », purchè con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Art. 12.

Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi.

Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed ai criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 3.

Per l'ammissione ai corsi valgono le norme generali stabilite dalla presente legge.

L'istituto statale A. Romagnoli è autorizzato a promuovere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un corso speciale riservato ad insegnanti che prestano servizio nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi senza essere provvisti della prescritta abilitazione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio, hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli insegnanti che alla data del 30 settembre 1972 abbiano prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria e artistica per alunni ciechi, per almeno due anni e con qualifica non inferiore a buono, sono inclusi, purchè in possesso di abilitazione, in apposite graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi.

Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di laurea e di abilitazione, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.

Per la compilazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite all'articolo 7 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al precedente articolo.

Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi.

Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente.

L'insegnamento dell'educazione artistica e dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Per la compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite dall'articolo 7 della presente legge.

Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo.

Identico.

Identico.

L'insegnamento dell'educazione artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente.

Art. 14.

Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione orga-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

I corsi previsti all'articolo 5 saranno effettuati limitatamente ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1974-1975, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati al primo comma dell'articolo 5.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nizzati dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « Antonio Magarotto » per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, e della legge 2 aprile 1968, n. 472, ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti.

Per quanto riguarda il programma dei corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione, la promozione di corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonchè l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario, si applicano le norme previste dal precedente articolo 13.

Per gli insegnanti delle scuole secondarie per sordomuti saranno redatte graduatorie nazionali distinte per la scuola media statale dell'obbligo e per gli istituti professionali di Stato per sordomuti.

Art. 15.

Soppresso.

Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832, conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5.

A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o parreggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 14.

Il Comitato centrale di cui all'articolo 3 indica annualmente i modi e i tempi per l'attuazione da parte delle Commissioni regionali di cui all'articolo 4 di speciali corsi riservati agli insegnanti di ruolo che intendono conseguire una abilitazione all'insegnamento diversa da quella di cui sono già in possesso.

Art. 15.

Il personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, viene assunto, nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282, la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi. La Commissione decide con provvedimento definitivo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso.

Art. 16.

Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282. A tal fine, la commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del 1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Tali rappresentanti dovranno occuparsi, insieme con il funzionario del Provveditorato a ciò delegato, di tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante.

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Gli impiegati non di ruolo delle categorie indicate nel primo comma del presente articolo, che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale delle rispettive carriere in base a graduatorie ad esaurimento.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, nel limite dei posti disponibili e previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni.

Art. 17.

Nella provincia di Bolzano e nelle regioni ove sono istituite scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, per il conseguimento del titolo di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento.

Il Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quella italiana si osservano le disposizioni che seguono.

Nelle suddette regioni e nella provincia di Bolzano vengono costituite apposite Commissioni speciali che svolgono i compiti di cui all'articolo 4.

I corsi si svolgeranno nella lingua materna dei candidati e, per gli aspiranti al titolo di insegnamento nelle scuole delle località ladine in provincia di Bolzano, nella lingua d'insegnamento. Le Commissioni speciali potranno avvalersi della collaborazione delle università italiane, che a tal fine potranno utilizzare l'opera di docenti di università straniere.

Le norme relative alla composizione delle suddette Commissioni speciali saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che a tal fine terrà conto dei criteri di cui all'articolo 4, in relazione alle particolari esigenze scolastiche locali.

Ai corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 4 settembre 1956 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 232 del 14 settembre 1956 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi coloro che, avendo prestato cinque anni di servizio lodevole nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

I corsi di cui al primo comma si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento.

Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4.

Tali commissioni speciali possono servirsi della collaborazione di università italiane, le quali potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di università straniere.

Identico.

Identico.

Nella prima applicazione della presente legge, ai corsi per il conseguimento del titolo di abilitazione potranno essere ammessi anche coloro che, avendo prestato due anni di servizio con qualifica non inferiore a « buono » nelle rispettive scuole di istruzione secondaria con insegnamento di lingua diversa da quella italiana, siano in possesso del titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Per coloro che, ai sensi dei precedenti commi, abbiano presentato la domanda di riconoscimento o di dichiarazione di equipollenza, ai fini dell'inclusione nei ruoli è valido il servizio nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana prestato dopo la data di presentazione della suddetta domanda, anche se tale riconoscimento o dichiarazione sia avvenuto o avvenga in data posteriore.

Per gli adempimenti nelle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, i concorsi per titoli ed esami di cui al nono comma dell'articolo 7 saranno banditi con apposito decreto contemporaneamente ai concorsi nazionali.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Ai fini dell'immissione nei ruoli ai sensi del precedente articolo 7 è valido il servizio prestato dopo la data del rilascio del relativo titolo di studio estero, anche se la dichiarazione di equipollenza sia avvenuta o avvenga in data posteriore.

Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge, per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano.

La validità dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potrà essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalità saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, semprechè l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti.

Le abilitazioni all'insegnamento conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 972 del 1957, sono valide per l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Per gli insegnanti di stenografia e dattilografia negli istituti tecnici e professionali di Stato con lingua di insegnamento tedesca e delle località delle Valli ladine che abbiano prestato servizio ininterrotto per almeno dieci anni scolastici nel periodo dal 1949-50 al 1970-71 negli istituti di istruzione tecnica e professionale, ovvero nelle ex scuole e corsi secondari di avviamento professionale e nel-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 18.

Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le ex scuole tecniche, la carriera sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio del servizio prestato con titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione.

Art. 18.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE n. 86

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALDINI E CALEFFI

Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere

Art. 1.

I laureati in ingegneria, iscritti all'albo professionale per l'esercizio della professione di ingegnere, che siano in servizio e che, dopo il conseguimento della laurea, abbiano insegnato per almeno due anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a « valente », in qualità di insegnanti non di ruolo di materie tecniche o professionali negli istituti tecnici agrari, industriali, per geometri e nautici o negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, agrari e per attività marinare, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, possono, a domanda, conseguire l'abilitazione all'insegnamento in una delle materie per le quali prestano o hanno prestato servizio nei predetti istituti, in base all'esito favo-

revole di un colloquio e di una ispezione diretti ad accertare le capacità didattiche.

Il colloquio di cui al precedente comma sarà sostenuto a conclusione di apposito corso; il Ministro della pubblica istruzione stabilirà le modalità di effettuazione dei corsi, che si svolgeranno annualmente.

L'ispezione avrà luogo in base al favorevole esito del colloquio e prima del termine delle lezioni dell'anno scolastico in cui si è svolto il corso relativo.

Art. 2.

L'abilitazione all'insegnamento conseguita ai sensi della presente legge è valutata, nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze, con il punteggio minimo delle abilitazioni per esame, fatta salva, a parità di punteggi, la precedenza dell'abilitazione per esame.

Ai fini di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le materie da considerare tecniche o professionali, entro il 31 dicembre 1968.

Art. 3.

La presente legge è valida per un periodo di cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE n. 161

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SMURRA

Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media**Art. 1.**

La graduatoria formulata ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, conferisce ai docenti nominati il riconoscimento di diritto del titolo di idoneità all'insegnamento delle materie delle singole classi di concorso, cui si riferisce la nomina ottenuta.

Tale nomina tiene luogo di idoneità; è attribuita con punteggio minimo ed ha validità giuridica a tutti gli effetti.

Art. 2.

La idoneità conseguita per effetto della nomina ottenuta in conseguenza della appartenenza ad una determinata graduatoria formulata ai sensi della predetta legge, se relativa all'insegnamento negli istituti superiori, dà diritto ai Presidi di scuola media di partecipazione ai concorsi a Presidi di prima categoria limitatamente al tipo di scuola o di istituto cui la idoneità stessa si riferisce.

DISEGNO DI LEGGE n. 162

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SMURRA

Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica

Art. 1.

I professori immessi nei ruoli della scuola media ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, i quali abbiano anche diritto all'immissione in cattedre di ruolo delle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, negli anni scolastici 1968-69 e seguenti potranno ottenere la riconferma nelle cattedre da essi occupate negli anni 1967-68 e successivi.

Art. 2.

I professori che intendano valersi della facoltà prevista dal precedente articolo 1 debbono farne domanda al Provveditore agli studi della provincia, nella quale hanno la sede di titolarità, secondo le modalità previste dall'ordinanza che verrà emanata dal Ministero della pubblica istruzione entro 15 giorni dall'approvazione della presente legge.

La conferma di cui al precedente articolo vale per un anno e potrà essere rinnovata negli anni successivi.

Art. 3.

I professori confermati ai sensi della presente legge hanno la precedenza nella nomina rispetto agli insegnanti incaricati.

Art. 4.

Il servizio prestato nelle scuole secondarie di secondo grado e d'istruzione artistica,

nella posizione di riconferma di cui al precedente articolo 1, equivale al servizio prestato in qualità di professore straordinario in cattedre di ruolo della scuola media.

Art. 5.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo 1, nell'anno scolastico 1968-69 o in uno degli anni scolastici successivi non venissero riconfermati in cattedre di scuole secondarie di secondo grado o d'istruzione artistica, dopo un anno di servizio prestato con esito positivo nella scuola media, ottengono il passaggio a ordinario (nella stessa scuola media).

Ad essi deve essere concessa la ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici con decorrenza dalla data della prima nomina in ruolo, e sarà consentito il passaggio dalla prima alla seconda classe di stipendio dopo due anni di servizio prestato in qualità di professore straordinario, prescindendosi dalla data della loro conferma ad ordinario nei ruoli della scuola media.

Art. 6.

I professori i quali, dopo uno o più anni di servizio prestato nella posizione di conferma di cui al precedente articolo 1, saranno immessi nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado o di istruzione artistica ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati nella predetta posizione di riconferma. Tali servizi saranno riconosciuti utili agli effetti giuridici per lo sviluppo di carriera, e saranno riconosciuti utili anche agli effetti economici nella stessa misura in cui viene riconosciuto utile agli effetti economici l'analogo servizio prestato dai professori di cui al precedente articolo 5.

Art. 7.

È abolita ogni norma in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 165

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SMURRA

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre

Art. 1.

I titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, numero 972, riportati nel prospetto annesso all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, i quali non figurano nella tabella B di detto decreto, conservano la loro validità, senza li-

mitazione di tempo, ai fini dell'ammissione alle classi di esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, secondo la corrispondenza stabilita nel prospetto medesimo, purchè coloro che ne siano in possesso abbiano prestato almeno tre anni di servizio, compreso l'anno scolastico 1967-1968, nella stessa disciplina nella scuola media, con qualifica non inferiore a « valente ».

Art. 2.

L'ammissione alla Classe III della tabella B per l'abilitazione all'insegnamento di matematica e delle osservazioni ed elementi di Scienze naturali, è consentita, senza limitazione di tempo, a coloro che siano in possesso delle lauree di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, purchè abbiano prestato servizio per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico 1967-68, nella stessa disciplina nella scuola media statale, con qualifica non inferiore a « valente ».

DISEGNO DI LEGGE n. 183

D'INIZIATIVO DEL SENATORE MURMURA

**Immissione in ruolo degli insegnanti laureati
nella scuola secondaria di I e II grado****Art. 1.**

Gli insegnanti non abilitati e gli insegnanti elementari di ruolo laureati che abbiano prestato servizio per almeno un quadriennio nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, in possesso di laurea o diploma o di altro titolo specifico per l'insegnamento, con qualifica non inferiore a « buono », possono chiedere l'immissione nei ruoli della scuola secondaria di 1° e 2° grado.

Gli insegnanti di cui al comma precedente con servizio inferiore a 4 anni e con qualifica non inferiore a « buono » vengono nominati a tempo indeterminato e immessi nei ruoli, dopo aver frequentato e superato un corso qualificante di natura metodologica.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per i combattenti il servizio di cui al comma precedente è ridotto a 3 anni.

Art. 2.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'articolo 1 sono inclusi in graduatorie nazionali relative a ciascun tipo di insegnamento e nominati in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, e contemporaneamente delle graduatorie previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 468.

Gli insegnanti di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono inclusi in altre graduatorie nazionali da utilizzarsi dopo quelle previste dal precedente comma.

Art. 3.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano il titolo all'assunzione in ruolo secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento delle cattedre

disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procederà al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario. Nei posti così reperiti vengono istituiti cattedre di ruolo organico con decorrenza dal 1° ottobre dell'anno successivo, mediante decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della legge 25 luglio 1966, n. 603, e della legge 2 aprile 1968, n. 468, che non siano in contrasto con la presente legge.

Art. 4.

Le facoltà di lettere e filosofia, lingue e letteratura straniera, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali e l'istituto superiore orientale di Napoli sono autorizzati a conferire, nelle rispettive competenze, diplomi di laurea ai quali sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di 1° e 2° grado. Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante, dovranno frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola secondaria di 1° e 2° grado e a connesse esercitazioni di seminari a fini didattici.

Le norme generali per il corso qualificante di natura metodologica di cui al secondo comma dell'articolo 1 e per il tirocinio guidato di cui al secondo comma del presente articolo, saranno fissate dal Ministro della pubblica istruzione, sentite la I e la II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno attuate in base ad accordi tra il Comitato interfacoltà e il Provveditore agli studi competente per territorio.

I corsi di cui sopra debbono essere organizzati in connessione con la riforma dell'ordinamento universitario ed attuati dopo l'approvazione della stessa.

Art. 5.

L'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è abrogato.

DISEGNO DI LEGGE n. 237

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE ZAN E PAUSELLI

Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale**Art. 1.**

Le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, si applicano anche al personale tecnico che, all'entrata in vigore dell'officina o di sotto-capo officina, presta servizio lodevole ed ininterrotto da almeno 6 anni in istituti e scuole statali di istruzione tecnica e professionale.

Il personale di cui al precedente comma è inquadrato in ruoli ad esaurimento, a seconda della qualifica posseduta, nelle carriere previste dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Al medesimo personale è riconosciuto, agli effetti dell'inquadramento nella nuova carriera, in misura intera il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario e in misura di due terzi il servizio non di ruolo, con esclusione dei primi 6 anni, ridotti a 2 per gli ex combattenti e categorie assimilate.

Art. 2.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1968 e si estendono, per quanto si riferisce al trattamento di quiescenza, anche ai capi e sotto-capi officina collocati a riposo, per raggiunti limiti di età o per motivi di salute, posteriormente alla data del 30 settembre 1963.

Il contributo previsto dalle vigenti disposizioni a carico dei dipendenti statali per il riscatto degli anni di servizio non di ruolo prestato, ai fini del trattamento di quiescen-

za e di previdenza, è stabilito sulla base dello stipendio iniziale derivante dall'ex coefficiente 202 per i capi officina e dall'ex coefficiente 180 per i sotto-capi officina alla data di assunzione in ruolo agli effetti giuridici.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15.000.000 per il primo anno di applicazione della legge stessa, sarà fatto fronte con gli stanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

Tabella A**RUOLO AD ESAURIMENTO DEI CAPI OFFICINA**

degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale

(Carriera di concetto)

Ex coeff. 202 di prima nomina
 Ex coeff. 229 dopo quattro anni di servizio
 Ex coeff. 271 dopo sette anni di servizio
 Ex coeff. 325 dopo tredici anni di servizio
 Ex coeff. 402 dopo venti anni di servizio

Tabella B**RUOLO AD ESAURIMENTO DEI SOTTO-CAPI OFFICINA**

degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale

(Carriera esecutiva)

Ex coeff. 180 di prima nomina
 Ex coeff. 202 dopo quattro anni di servizio
 Ex coeff. 229 dopo sette anni di servizio
 Ex coeff. 271 dopo tredici anni di servizio
 Ex coeff. 325 dopo venti anni di servizio

DISEGNO DI LEGGE n. 252

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALDINI ED ALTRI

Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado**Art. 1.**

Tra gli insegnanti laureati di ruolo nella scuola elementare statale, indicati nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, si intendono compresi anche gli insegnanti elementari immessi nei ruoli della scuola media in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 468, deve intendersi nel senso che il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti le cattedre di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, stabilendone la corrispondenza e i relativi titoli di abilitazione all'insegnamento.

Art. 3.

Le assunzioni dei ruoli che saranno disposte entro il limite delle cattedre determinate per la prima applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, decorreranno agli effetti giuridici dal 1° ottobre 1968.

Le successive assunzioni, effettuate a termini dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 468, avranno decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui si verifica la disponibilità della cattedra.

DISEGNO DI LEGGE n. 259

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DE ZAN E SPIGAROLI

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado

Art. 1.

L'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, è modificato nel modo seguente:

« Alla carriera di concetto nei ruoli dei segretari delle scuole secondarie di ogni ordine e grado si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi gli aspiranti in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o di uno dei diplomi rilasciati da istituti professionali di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1965 ».

Art. 2.

I medesimi titoli sono validi anche per l'assunzione di vice segretari supplenti nelle scuole predette.

Art. 3.

Alla carriera esecutiva degli applicati di segreteria sono ammessi gli aspiranti in possesso di uno dei diplomi rilasciati dagli istituti professionali di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1965 e dalle soppresse scuole tecniche.

Art. 4.

Le norme di cui agli articoli 1 e 3, per quanto riguarda i titoli di studio, si applicano anche nei confronti di coloro che per la prima volta verranno assunti come supplenti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE n. 398

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MURMURA

Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di primo grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440

Articolo unico.

I professori di ruolo di lingue straniere nella scuola media inferiore in possesso dell'abilitazione didattica conseguita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, possono chiedere, come previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 468, il passaggio nei ruoli della scuola secondaria superiore, purchè abbiano nella stessa prestato un minimo di quindici anni di servizio fuori ruolo con qualifica non inferiore a valente.

La graduatoria, per l'assegnazione dei posti, sarà compilata in base al numero degli anni di servizio prestati negli istituti di istruzione secondaria superiore.

DISEGNO DI LEGGE n. 497

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PAPA ED ALTRI

Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado**Art. 1.**

Nelle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusi le Università e gli Istituti d'istruzione superiore, sono di ruolo organico tutte le cattedre, tutti i corsi corrispondenti a cattedre e tutti i posti d'insegnamento con un numero di ore corrispondenti all'orario di cattedra, anche se articolati in più classi collaterali e in più scuole, di fatto funzionanti alla data del 31 marzo di ogni anno.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 maggio di ogni anno, con propria ordinanza, definisce gli organici secondo il disposto del presente articolo.

Art. 2.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono aboliti gli esami di abilitazione all'insegnamento e i concorsi per esami per l'immissione in ruolo del personale docente nelle scuole di cui all'articolo 1.

Le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore istituiranno corsi didattico-pedagogici, con valore abilitante.

Art. 3.

Gli insegnanti non di ruolo, laureati e diplomati, in servizio da almeno due anni o che abbiano prestato servizio per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di educazione fisica forniti di titolo di equipollenza o di attestato di idoneità e, comunque, anche solo del titolo di studio che all'atto della nomina era riconosciuto valido per l'incarico per quel tipo di

insegnamento, nonchè gli insegnanti elementari di ruolo laureati, e tutti quelli che matureranno gli stessi requisiti in ognuno degli anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono immessi nei ruoli ordinari delle scuole secondarie di primo e secondo grado, corrispondenti al servizio prestato, secondo le modalità di cui ai commi 3 e seguenti.

Gli insegnanti di ruolo ordinario nella scuola media inferiore, in possesso del diploma di abilitazione o del titolo conclusivo di corso abilitante, di cui al precedente articolo 2, possono chiedere l'immissione nei ruoli delle scuole medie superiori, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui ai commi successivi.

Ai fini dell'immissione nei ruoli degli insegnanti, di cui ai commi precedenti, sono indetti concorsi per titoli con graduatorie provinciali per la scuola media inferiore e graduatorie nazionali per le scuole medie superiori; tutte le graduatorie sono permanenti.

Gli interessati al concorso per l'immissione nei ruoli della scuola media inferiore hanno diritto a presentare domanda per l'inclusione nelle graduatorie di cui al comma precedente a tre provveditorati, ivi compreso il provveditorato di residenza.

Ai suddetti concorsi sono assegnati tutte le cattedre, tutti i corsi corrispondenti a cattedre e tutti i posti di insegnamento disponibili e reperiti secondo il disposto dell'articolo 1, detratte le riserve di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831; 25 luglio 1966, n. 603; 2 aprile 1968, n. 468.

La nomina in ruolo in una provincia comporta la cancellazione dalle corrispondenti graduatorie delle altre province.

Ai fini della permanenza in ruolo, gli insegnanti di cui al primo comma, che non siano in possesso di titolo di abilitazione, sono tenuti a frequentare i corsi didattico-pedagogici di cui all'articolo 2, entro il triennio successivo alla loro istituzione.

Art. 4.

A partire dal 1° ottobre 1969 tutte le nomine d'incarico di insegnamento conferite

dai provveditori agli studi sono a tempo indeterminato.

A partire dalla stessa data le nomine di incarico per cattedre e posti di insegnamento reperiti dopo l'inizio dell'anno scolastico e le supplenze non inferiori a cinque mesi sono di competenza dei provveditori agli studi.

Art. 5.

Il servizio comunque prestato, nelle scuole statali di ogni ordine e grado, anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante, è riconosciuto come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Agli stessi effetti è riconosciuto il servizio prestato in attività di ricerca o di studio presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore da laureati vincitori di apposite borse di studio.

Il servizio prestato è computato per un anno intero sempre che sia stato prestato per non meno di cinque mesi, nello stesso anno scolastico, anche se discontinuo e interrotto.

Art. 6.

Le commissioni provinciali per gli incarichi e le supplenze, presso i provveditorati

agli studi, sono integrate con una rappresentanza delle organizzazioni sindacali scolastiche a carattere nazionale, pari almeno alla metà dei componenti.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 7.

Gli insegnanti di cui all'articolo 3, che nella prima applicazione della presente legge e negli anni successivi non conseguano la nomina nei ruoli per mancanza di posti d'organico, sono nominati a tempo indeterminato, fino alla loro immissione nei ruoli, come previsto dall'articolo 3.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE n. 498

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DINARO

Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado**Art. 1.**

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, non è richiesto il titolo di abilitazione all'insegnamento ma soltanto il possesso del titolo di studio previsto dalle norme vigenti.

L'esame di abilitazione, peraltro, continua ad essere annualmente bandito ai fini dell'esercizio professionale dell'insegnamento libero o presso scuole non statali.

I candidati ai concorsi a cattedre utilmente collocati nelle relative graduatorie generali di merito, e non assunti per mancanza di posti, si considerano abilitati all'esercizio dell'insegnamento, per le corrispondenti discipline, ai fini di cui al precedente comma.

Art. 2.

In tutti i concorsi a cattedre di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, il 20 per cento dei posti messi a concorso viene assegnato ai candidati che abbiano conseguito il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso stesso con il massimo dei voti e la lode.

Ai fini della collocazione nella speciale graduatoria, i candidati di cui al precedente comma, in luogo delle ordinarie prove di concorso e della presentazione dei titoli di merito, sono chiamati a svolgere una lezione su argomento da essi scelto fra i tre che vengono proposti, per ciascun concorrente, dalla commissione d'esame.

I posti eventualmente non attribuiti per mancanza di candidati con il massimo dei voti e la lode vanno a beneficio della graduatoria ordinaria del concorso relativo.

La percentuale di cui al primo comma viene mantenuta anche nei concorsi per i quali saranno previste graduatorie ad esaurimento e si applica sul numero dei posti annualmente disponibili.

Art. 3.

L'abilitazione riservata di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, è trasformata in abilitazione didattica e si attua secondo i contenuti e le modalità di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, fermi restando i limiti di servizio e le altre norme stabiliti nel citato articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Ai fini della formazione delle conseguenti graduatorie concorrono anche coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di abilitazione comunque conseguita e dei requisiti di servizio richiesti.

Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a dare una nuova disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) validità del titolo di abilitazione per l'intera fascia dell'istruzione secondaria;

b) classificazione delle discipline sulla base di raggruppamenti omogenei;

c) coordinamento tra l'abilitazione conseguita in sede di concorsi a cattedre e quella conseguita nell'annuale sessione di esame;

d) modifica dei programmi con prevalente valutazione degli elementi emergenti dallo svolgimento della lezione e del colloquio, finalizzati alla individuazione delle capacità educative e didattiche del candidato.

DISEGNO DI LEGGE n. 508

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LIMONI ED ALTRI

Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria**Art. 1.**

L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado viene rilasciata sulla base di corsi universitari di pedagogia, psicologia e didattica, ai quali potranno essere ammessi coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio validi per l'insegnamento. Tali corsi si concluderanno con una prova di maturità pedagogica.

I titoli di studio validi per l'insegnamento verranno fissati con una apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi dei corsi di cui al precedente comma sono definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, verranno emanate nuove norme relative ai programmi, alle tabelle di valutazione dei titoli ed alle tecniche dei concorsi a cattedre di istruzione secondaria.

Il concorso accerterà la preparazione culturale in ordine ai programmi di insegnamento delle singole discipline o gruppi di discipline costituenti la cattedra.

Art. 3.

Coloro che abbiano riportato, nei concorsi a cattedre, una votazione di almeno 7/10

nelle prove di esame, qualora non risultino vincitori, verranno inclusi in apposite graduatorie nazionali sulla base del punteggio complessivo riportato. Dette graduatorie dovranno essere aggiornate ogni anno, dietro presentazione di domanda, sia mediante la integrazione del punteggio spettante ai singoli sulla base di nuovi titoli eventualmente maturati, sia mediante l'inserimento, nel posto spettante in base al punteggio conseguito, di nuovi candidati i quali abbiano ottenuto in successivi concorsi il punteggio di cui al presente comma.

Coloro che risultino inclusi nelle graduatorie di cui al precedente comma verranno nominati in ruolo sulla base del 50 per cento dei posti disponibili annualmente per i concorsi a cattedre.

Art. 4.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della pubblica istruzione procede, tramite il Provveditore agli studi, al reperimento di tutte le cattedre e di tutti i posti in organico disponibili nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

In ogni Istituto viene altresì istituito un posto in organico per ogni gruppo di ore numericamente corrispondente a quello costituente la cattedra oppure compreso tra tale numero e le 18 ore d'insegnamento settimanali; sono utilizzabili a tal fine anche le ore esistenti nelle classi collaterali, comprese le sezioni staccate. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base di apposite relazioni dei Provveditori agli studi, istituisce cattedre e posti in organico anche in due istituti scolastici, purchè questi risultino fra loro facilmente raggiungibili ed appartengano alla medesima provincia.

NORME TRANSITORIE**Art. 5.**

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio legalmente richiesto anteriormen-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te alla prima applicazione dell'articolo 1 della presente legge, sono ammessi agli esami di concorso al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

Art. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad istituire speciali corsi abilitanti agli insegnamenti impartiti nella scuola media.

Tali corsi di durata biennale dovranno essere affidati a docenti universitari, presidi e professori di scuola secondaria, e si svolgeranno sulla base di speciali programmi definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Ministero della pubblica istruzione curerà il massimo decentramento possibile dei corsi, che si concluderanno con una prova atta ad accertare il livello di prepa-

razione didattica e culturale dei frequentanti i predetti corsi.

Art. 7.

Coloro che avranno frequentato il corso con esito positivo saranno inclusi, insieme a coloro che siano in possesso di una normale idoneità o abilitazione per la scuola media, in una graduatoria nazionale da utilizzare, ai fini dell'immissione in ruolo, in ragione del 50 per cento dei posti che saranno annualmente disponibili dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

In sede di prima applicazione della presente legge tutti i posti reperibili in base al precedente articolo 4 verranno utilizzati per le nomine in ruolo previste dalla presente legge e dalla legge 25 luglio 1966, numero 603 e successive modificazioni.

Le graduatorie di cui al primo comma del presente articolo sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

DISEGNO DI LEGGE n. 551

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BLOISE

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati nelle scuole secondarie di secondo grado

Articolo unico.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre i vincitori dei concorsi a cattedre nella scuola media indetti con decreto ministeriale 1° ottobre 1960, anche se espletati successivamente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

DISEGNO DI LEGGE n. 557

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DONATI

Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria**Art. 1.**

Le università e gli istituti superiori sono autorizzati ad istituire corsi di formazione professionale per insegnanti di scuole secondarie in possesso di lauree specifiche per l'insegnamento di materie o gruppi di materie nelle scuole secondarie. Detti corsi hanno la durata di un anno accademico e si concludono con il diploma di abilitazione per gli allievi che superano il colloquio conclusivo.

Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione vengono determinate le lauree specifiche per ciascuna materia o gruppo di materie di insegnamento nelle scuole secondarie.

Art. 2.

L'assunzione nei ruoli delle scuole secondarie avviene mediante concorso per titoli, svolto su base regionale, aperto a tutti gli insegnanti abilitati. La partecipazione al concorso è ammessa in una sola regione.

Le graduatorie sono permanenti e vengono aggiornate, anche con l'inserimento di nuovi aspiranti, ogni due anni, tenendo conto dei titoli acquisiti nel biennio precedente dai singoli iscritti.

Il Ministro della pubblica istruzione pubblica sul « Bollettino ufficiale » il numero degli iscritti in ogni singola graduatoria permanente distinguendoli per regione.

Art. 3.

Il 20 per cento dei posti disponibili per ogni regione è riservato a concorsi naziona-

li da bandirsi ogni due anni, aperti agli aspiranti in possesso di lauree anche non specifiche, o comunque in possesso del prescritto titolo di studio.

Sono ammessi alle prove orali dei concorsi coloro che conseguono i 7/10 nell'unica prova scritta, o una media di 7/10 con non meno di 6/10 in ciascuna prova per i concorsi che richiedono più di una prova scritta o grafica.

Possono entrare nella graduatoria dei vincitori, limitatamente al numero dei posti messi a concorso, coloro che conseguono almeno 7/10 nelle prove orali e pratiche. È abilitato chi in tali prove consegue almeno 6/10. L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è abrogato.

I posti non coperti dai vincitori sono messi a disposizione degli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Per la nomina degli aventi diritto a norma dei precedenti articoli 2 e 3 sono disponibili tutti i posti non coperti che danno diritto al trattamento di cattedra, di fatto esistenti o che potranno comunque crearsi anche con l'attuazione della scuola integrata. Può altresì costituire cattedra ogni insegnamento con numero di ore non inferiore a dieci, con l'obbligo per l'insegnante di integrare l'orario, fino ad un massimo di 18 ore settimanali e senza alcun compenso nè rimborso spese, in altra scuola dello stesso comune o di comune vicinore.

Art. 5.

L'accettazione di una nomina per un insegnamento di scuola secondaria superiore sulla base delle graduatorie previste dall'articolo 2 implica la decadenza dell'interessato da tutte le altre graduatorie, previste dallo stesso articolo, in cui sia eventualmente iscritto. Tale norma è estesa agli iscritti nelle graduatorie di cui alle leggi 28 luglio 1961, n. 831 e 2 aprile 1968, numero 468, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

Gli iscritti nelle graduatorie di cui all'articolo 2 possono richiedere la nomina in ruolo in regioni nelle quali siano esaurite una o più graduatorie permanenti. Allo scopo il Ministero, con apposita ordinanza, precisa le cattedre disponibili distinte per regioni e le modalità per richiederne l'assegnazione. Tale possibilità è consentita ogni biennio nell'anno in cui non avvengono le revisioni delle graduatorie permanenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Art. 7.

Sulla base delle graduatorie regionali di cui all'articolo 2 verranno costituite e regolarmente aggiornate ogni biennio, per ogni singolo provveditorato, graduatorie permanenti per gli incarichi e le supplenze. Gli interessati avvanzeranno domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali, limitatamente ad una sola provincia, all'atto della domanda di inserimento nelle graduatorie regionali e successivamente nella domanda di aggiornamento per i fini di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2.

Art. 8.

I non iscritti in alcuna graduatoria provinciale permanente, purchè in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio specifico prescritto, possono fare domanda per essere iscritti, ai fini dell'assegnazione di incarichi, in graduatorie provinciali di abilitati e non abilitati, che opereranno successivamente, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui all'articolo 7.

Art. 9.

Gli incarichi conferiti a norma dei precedenti articoli sono a tempo indeterminato.

L'incarico cessa di produrre i suoi effetti nei casi di decadenza, dimissioni, incompatibilità, licenziamento per scarso rendimen-

to, esclusione dall'insegnamento, o per raggiunti limiti di età.

Gli effetti dell'incarico cessano del pari quando il posto occupato sia soppresso, o conferito per nomina, trasferimento, assegnazione provvisoria, o comando in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, a professori di ruolo.

Art. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione emanerà disposizioni per l'applicazione della presente legge. Per la valutazione del servizio agli effetti della formazione delle graduatorie degli abilitati e dei non abilitati, il servizio militare prestato per motivi di leva o di richiamo dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse è valutato come servizio scolastico con la massima qualifica. Nella stessa maniera è valutato il servizio prestato come titolare delle borse di studio di addestramento didattico scientifico previste dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, modificato dall'articolo 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, ovvero come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Le nomine di incaricati, o di supplenti annuali in possesso del prescritto titolo di studio, effettuate per l'anno scolastico 1968-1969 sono a tempo indeterminato.

Gli incaricati di cui al precedente comma, verranno iscritti, a cura del provveditorato

agli studi, in una graduatoria temporanea degli abilitati e in una graduatoria dei non abilitati.

Alla graduatoria degli abilitati si aggiungeranno gli abilitati che facciano domanda ad un unico provveditorato entro il termine fissato dal Ministero della pubblica istruzione. Alla graduatoria dei non abilitati si aggiungeranno i non abilitati che facciano domanda ad un solo provveditorato entro lo stesso termine.

Sulla base delle graduatorie così ottenute dopo le sistemazioni del personale di ruolo per nomine, trasferimenti, assegnazioni provvisorie o comandi, avvengono le sistemazioni negli incarichi disponibili degli abilitati e successivamente dei non abilitati.

Gli insegnanti incaricati o supplenti nella scuola media possono chiedere, se ne hanno titolo, di entrare nelle suddette graduatorie per le scuole secondarie superiori.

Gli incarichi conferiti dai provveditori sono a tempo indeterminato. Le nomine a supplente disposte dai presidi sono a

tempo determinato e cessano comunque al termine dell'anno scolastico.

Art. 12.

Per non meno di un triennio, e fino al regolare funzionamento dei corsi abilitanti di cui al precedente articolo 1, il Ministero della pubblica istruzione organizza, in collaborazione con le università, corsi abilitanti riservati agli aspiranti in possesso del titolo di studio specifico di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, o di titolo non specifico qualora prestino servizio come incaricati o supplenti annuali nell'anno scolastico 1968-69.

Art. 13.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge. La presente legge entra in vigore all'atto della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE n. 574

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FORMICA ED ALTRI

Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale**Art. 1.**

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni anche non continuativi e siano in possesso almeno del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado, sono collocati nel ruolo ordinario della carriera di concetto previo esito favorevole di un esame-colloquio, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma dell'esame-colloquio sarà indicato nell'ordinanza, che indice l'esame stesso, e verterà su questioni tecnico-pratiche, concernenti i servizi propri della carriera di concetto.

Il personale, che consegue l'immissione nel ruolo della carriera di concetto, viene destinato nei posti disponibili alla data del bando ed in quelli che si renderanno tali successivamente alla predetta data.

Ai fini di cui al precedente comma sono da considerarsi disponibili anche i posti della carriera di concetto occupati da personale non di ruolo, assegnati ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 303.

Gli applicati di segreteria, che conseguono il passaggio nella carriera di concetto ai sensi del primo comma, saranno inquadrati nella carriera di concetto con la qualifica derivante dal riconoscimento dei due terzi, per un massimo di quattro anni, del servizio di ruolo ordinario, di ruolo aggiunto e di ruolo speciale transitorio prestato nella carriera esecutiva.

Art. 2.

I due terzi dei posti della carriera di concetto, disponibili dopo l'espletamento del-

l'esame-colloquio di cui all'articolo 1, saranno conferiti, mediante un concorso speciale per titoli ed esame-colloquio, agli applicati di ruolo in servizio in scuole e istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Agli applicati che conseguono il passaggio alla carriera di concetto, il servizio prestato con qualifica non inferiore a primo applicato è valutato per due terzi e per un massimo di quattro anni.

Art. 3.

Al personale di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, che non ha usufruito dei benefici previsti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1965, n. 902, è computato, in aggiunta all'anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nel ruolo ordinario. Il predetto servizio è computato per intero se prestato nella carriera di appartenenza e in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni, se prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Al personale di segreteria già inquadrato nei ruoli speciali transitori (carriera esecutiva), vincitore di uno dei concorsi a vice-segretario banditi con decreto ministeriale 7 marzo 1955, che abbia svolto precedentemente alla nomina in ruolo ordinario, senza demerito, mansioni di concetto, purchè in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, il servizio di ruolo aggiunto sarà valutato per due terzi alla data del 1° febbraio 1958, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo.

I benefici previsti dai precedenti commi decorrono ad ogni effetto dal 15 agosto 1965.

Art. 4.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 595

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BALDINI ED ALTRI

**Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603,
e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento
in ruolo degli insegnanti ciechi**

Articolo unico.

Il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi, aventi diritto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, si effettua con precedenza rispetto agli altri aspiranti, conferendo ai medesimi insegnanti privi di vista le cattedre disponibili nel comune o nella provincia di residenza di ciascuno di essi.

DISEGNO DI LEGGE n. 684

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SMURRA ED ALTRI

Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria**Art. 1.**

Presso le Università degli studi e gli Istituti di magistero sono istituiti, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, corsi di qualificazione didattico-pedagogica, al termine dei quali a coloro che vi partecipano viene rilasciata l'abilitazione all'insegnamento.

La durata di tali corsi è fissata in anni uno.

L'ammissione ai corsi è consentita a coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio, validi per l'insegnamento.

Art. 2.

Coloro che siano in possesso dell'abilitazione conseguita al termine dei corsi di cui all'articolo 1, possono chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola secondaria ed artistica.

A tal uopo sono istituite graduatorie permanenti a carattere interprovinciale e nazionale.

Il Ministero della pubblica istruzione predisporrà un'apposita tabella per la valutazione dei titoli di studio e di servizio.

La posizione dei singoli aspiranti, in dette graduatorie, sarà annualmente aggiornata mediante l'integrazione del punteggio complessivo a ciascuno assegnato, tenuto conto del servizio maturato e di ogni altro titolo acquisito.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione procederà annualmente, entro il 31 marzo, al reperimento di tutti i posti di insegnamento effettivamente funzionanti.

Ai fini della formazione del posto-cattedra si utilizzeranno le ore dei corsi interni e delle classi collaterali di ciascun istituto, eventualmente integrabili con quelle disponibili nelle sezioni staccate e in altri Istituti, purchè situati in sedi facilmente raggiungibili.

Art. 4.

Gli insegnanti non abilitati, nonchè gli insegnanti elementari di ruolo, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano comunque prestato servizio per almeno tre anni nelle scuole secondarie con qualifica non inferiore a « valente », possono chiedere, per l'assunzione nei ruoli, l'inclusione nelle graduatorie di cui al secondo comma dell'articolo 2, previa frequenza di speciali corsi abilitanti della durata di sei mesi, compresi nel periodo ottobre-marzo.

Tali corsi, autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, si svolgeranno in un giorno stabilito della settimana presso le Università e gli Istituti di magistero e presso i Provveditorati, invece, nelle città capoluogo di provincia, sprovviste di Istituti superiori universitari.

Alla fine dei corsi, il possesso dell'abilitazione sarà conseguito, previo colloquio finale, inteso ad accertare le qualità didattiche del partecipante.

Tali corsi, infine, saranno soppressi con la completa immissione nei ruoli dei docenti sprovvisti di lauree abilitanti.

Il periodo di servizio è ridotto di un anno per gli ex combattenti ed assimilati, per le vedove e gli orfani di guerra e per i perseguitati politici e razziali.

Art. 5.

Il servizio pre-ruolo, comunque prestato, è considerato valido a tutti gli effetti per co-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

loro che conseguiranno l'immissione nei ruoli ai sensi della presente legge.

Art. 6.

Al Ministero della pubblica istruzione viene demandato il compito di emanare le di-

sposizioni per l'applicazione della presente legge.

Art. 7.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

DISEGNO DI LEGGE n. 691

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SMURRA ED ALTRI

**Modifiche alle classi di concorso per cattedre
di istituti di secondo grado***Articolo unico.*

Nell'ambito delle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado, le disposizioni attualmente in vigore vengono così modificate:

1) la classe di concorso Tabella 4 (lettere italiane, latino e storia) comprende le seguenti cattedre: *a*) liceo classico: lettere italiane e latino; *b*) liceo scientifico: lettere italiane e latino; *c*) istituto magistrale: lingua e lettere latine e storia; *d*) istituto magistrale: lingua e lettere italiane e storia; *e*) istituti tecnici: lingua e lettere italiane e storia;

2) le classi di concorso Tabella 3 cl e Tabella A-11 sono fuse in una sola classe comprendente le seguenti cattedre: *a*) istituto magistrale: lingua e lettere italiane e storia; *b*) istituti tecnici: lingua e lettere italiane e storia; *c*) liceo classico: lettere italiane.

DISEGNO DI LEGGE n. 722

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DEL NERO ED ALTRI

Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica

Articolo unico.

L'ammissione ai corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1727, ed ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) statali e pareggiati ed i relativi diplomi conseguiti sono, in sanatoria, convalidati anche se concessi ad insegnanti privi del prescritto titolo di studio di scuola media superiore, ma in possesso di diploma rilasciato da istituti d'arte.

DISEGNO DI LEGGE n. 730

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BLOISE ED ALTRI

**Immissione dei direttori didattici e degli
ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle
scuole secondarie di secondo grado***Articolo unico.*

La facoltà di chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione, prevista dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo, per i presidi di scuola media, e per gli insegnanti elementari laureati di ruolo nella scuola elementare statale, è estesa ai direttori didattici e agli ispettori scolastici laureati, di ruolo, con le modalità indicate nella legge sopra indicata.

DISEGNO DI LEGGE n. 731

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BLOISE ED ALTRI

**Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468,
in favore degli insegnanti elementari im-
messi nel ruolo della scuola media con
legge 25 luglio 1966, n. 603**

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 468, si estendono anche agli insegnanti elementari laureati di ruolo nella scuola elementare statale immessi nei ruoli della scuola media in applicazione della legge 25 luglio 1966, n. 603.

DISEGNO DI LEGGE n. 749

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI BIGNARDI ED ALTRI
E LETTIERI ED ALTRI

**Estensione delle norme di cui alle leggi
2 aprile 1968, n. 456, e 2 aprile 1968, n. 468**

Art. 1.

Le abilitazioni contemplate dalla legge 2 aprile 1968, n. 456, sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle conseguite dopo l'attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e devono intendersi valide, a tutti gli effetti,

quali abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

Art. 2.

I benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 468, si applicano anche agli insegnanti che abbiano prestato servizio in qualità di lettori di materie letterarie presso università e istituti di cultura stranieri per i periodi di servizio indicati dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, semprechè siano forniti della prescritta abilitazione e purchè il servizio sia qualificato in maniera non inferiore a « valente » e la qualifica sia rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE n. 849

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DINARO

Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado*Articolo unico.*

Gli insegnanti non abilitati delle scuole ed istituti d'istruzione secondaria di pri-

mo e di secondo grado, forniti del titolo di studio previsto dalle norme vigenti per la ammissione agli esami di abilitazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto almeno quattro anni di lodevole servizio quali incaricati, possono conseguire l'abilitazione didattica da attuarsi secondo i contenuti normativi di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con modalità analoghe a quelle previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Il periodo di servizio di cui al precedente comma è ridotto della metà per gli ex combattenti ed assimilati.

DISEGNO DI LEGGE n. 1523

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SEGRETO ED ALTRI

Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari Istituti di istruzione media e superiore**Art. 1.**

Gli applicati di segreteria di ruolo in servizio nelle scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che siano in possesso di un titolo di laurea e che abbiano tre anni di servizio di ruolo, sono collocati nel ruolo ordinario della carriera di concetto previo esame-colloquio, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo 1 che consegue l'immissione nel ruolo della carriera di concetto, vengono attribuiti i posti dispo-

nibili alla data del bando e quelli che si renderanno vacanti entro un anno dall'espletamento del concorso.

Art. 3.

Il programma degli esami-colloquio di cui all'articolo 1 e relative modalità e limiti del concorso saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione. L'esame-colloquio verterà su questioni tecnico-pratiche, concernenti i servizi propri della carriera di concetto.

Art. 4.

Ai fini dell'inquadramento nella carriera di concetto degli applicati di segreteria di cui all'articolo 1, il servizio prestato nella carriera esecutiva sarà valutato a metà, ivi compreso il servizio non di ruolo prestato nella medesima carriera.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione — Titolo I — spese correnti.